BCC Vita S.p.A.

Gruppo Generali

BCC Vita - Unica *Accumulo*

(Codice Prodotto 7009R)

ASSICURAZIONE MULTIRAMO A PREMI UNICI RICORRENTI E PREMI UNICI AGGIUNTIVI, CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO MORTE

SET INFORMATIVO composto da:

- **Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID – Key Information Document)**

- **Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)**
- **Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario**
- **Modulo di Polizza**

Il presente prodotto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari

7009R – Edizione aggiornata al 01/06/2022

Assicurazione multiramo a premi unici ricorrenti e premi unici aggiuntivi con prestazione addizionale per il caso di morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

BCC Vita S.p.A.

Prodotto: BCC Vita Unica Accumulo

Contratto Multiramo (Ramo I e III)

Data di aggiornamento: 01/06/2022 - Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazione chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BCC Vita S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano - Italia; Tel. 02466275; sito internet: www.bccvita.it; e-mail: customercare@bccvita.bcc.it; PEC: bccvita@pec.gruppocattolica.it.

BCC Vita S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06868981009.
Società con sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano - Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29/05/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 07/06/2002 ed iscritta all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. 1.00143.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- *del Patrimonio Netto è pari a 282 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 62 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 220 milioni di euro);*
- *del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 94 milioni di euro **(a)**;*
- *del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 43 milioni di euro;*
- *dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 299 milioni di euro **(b)**;*
- *dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 280 milioni di euro.*

*Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 3,17 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) **(b/a)**.*

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.bccvita.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Quali sono le prestazioni?

BCC Vita - Unica Accumulo prevede la corresponsione di un capitale in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto o, in caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata del medesimo.

Il prodotto, a fronte del versamento di un premio unico ricorrente (per un periodo a scelta del Contraente di 10 anni, 15 anni, 20 anni o 25 anni), offre la possibilità di diversificare l'investimento attraverso una combinazione di differenti componenti:

- Gestione Separata "BCC Vita Futuro", che beneficia della garanzia di ricevere almeno il capitale qui investito in caso di decesso dell'Assicurato e alla scadenza del contratto;
- uno o più dei seguenti Fondi Interni che consentono di partecipare all'andamento dei mercati finanziari sulla base di strategie e livelli di rischio differenziati:
  - BCC Vita Flex 5;
  - BCC Vita Flex 10;
  - BCC Vita Strategia Sostenibile;
  - BCC Vita Strategia Protetta 80.

Il valore delle prestazioni assicurative dipende pertanto dal controvalore delle quote dei Fondi Interni (dato dal numero delle quote possedute per il loro valore unitario) e dall'ammontare del capitale rivalutato in Gestione Separata.

Il regolamento della Gestione Separata e dei Fondi Interni sono disponibili sul sito internet: www.bccvita.it.

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data cui si riferisce la valorizzazione, è pubblicato sul sito internet: www.bccvita.it.

Il Contraente, alla sottoscrizione, sceglie alternativamente uno tra i seguenti profili di investimento proposti dalla Compagnia:

- **Profilo Self**
  I premi versati, al netto dei costi, vengono investiti tra la Gestione Separata "BCC Vita Futuro" e i Fondi Interni disponibili nel prodotto, secondo percentuali scelte dal Contraente.
  Il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, **non potrà risultare superiore al 50% o inferiore al 10% del totale dei premi versati**.

- **Profilo Millennials**
  I premi versati, al netto dei costi, vengono investiti nel prodotto secondo le seguenti percentuali:
  - 80% Fondo Interno "BCC Vita Flex 10"
  - 20% Gestione Separata "BCC Vita Futuro"

L'accesso al Profilo Millennials è consentito esclusivamente qualora il Contraente coincida con l'Assicurato, abbia un'età assicurativa all'ingresso inferiore a 35 anni e versando un premio annuo inferiore a 1.200,00 euro. Il premio minimo annuo per il Profilo Millennials è pari a 600 euro.

Riallocazione:
Per il Profilo Self e Profilo Millennials non sono previste durante la vita del contratto attività di riallocazione o di ribilanciamento sulle componenti finanziarie sottostanti finalizzate a ripristinare la combinazione originariamente prescelta.

- **Allocazione Life-Cycle**
  I premi versati, al netto dei costi, vengono investiti nella Gestione Separata "BCC Vita Futuro" e nei Fondi Interni in base ad un meccanismo automatico di allocazione Life-Cycle, secondo percentuali predeterminate sulla base dell'età dell'Assicurato, riportate nella seguente tabella.

Età assicurativa	Gestione Separata	BCC Vita Flex 5	BCC Vita Flex 10
Fino a 34 anni	20%	0%	80%
da 35 a 39 anni	20%	10%	70%
da 40 a 44 anni	30%	10%	60%
da 45 a 49 anni	40%	10%	50%
da 50 a 54 anni	45%	15%	40%
da 55 a 59 anni	50%	20%	30%
da 60 a 64 anni	60%	20%	20%
65 anni e oltre	70%	15%	15%

È possibile aderire all'Allocazione Life-Cycle solo se il Contraente coincide con l'Assicurato e alla sottoscrizione del contratto ha un'età assicurativa inferiore a 55 anni.
L'Allocazione Life-Cycle prevede periodicamente la riallocazione mediante Switch automatici del capitale investito tra la Gestione Separata "BCC Vita Futuro" e i Fondi Interni "BCC Vita Flex 5" e "BCC Vita Flex 10", per ridistribuire gli investimenti secondo le percentuali di allocazione predeterminate.

- **Profilo Salvagente**
  - 20% Fondo Interno "BCC Vita Flex 5";
  - 80% Gestione Separata "BCC Vita Futuro".

L'allocazione in questo Profilo avviene qualora sia attiva l'opzione "Protezione" e si rilevi una perdita del valore della componente in Fondi Interni del profilo selezionato superiore al 10% rispetto al capitale investito inizialmente.
Tale profilo non può essere scelto direttamente dal Contraente.

Dopo 3 mesi dalla riallocazione è previsto un piano di 4 switch trimestrali ("Piano Salvagente") pari ciascuno al 10% della quota di Gestione Separata, verso il Fondo BCC Vita Flex 5. Alla fine dei 4 trimestri, la polizza verrà associata automaticamente al Profilo Self, con le percentuali di investimento raggiunte a quell'epoca; successivamente risulterà ancora attiva l'opzione Protezione.

PRESTAZIONI PRINCIPALI

1. Capitale in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi (Capitale complessivo):

- il capitale rivalutato alla scadenza del contratto relativamente al capitale investito in Gestione Separata "BCC Vita Futuro";
- il controvalore totale delle Quote dei Fondi Interni, pari al prodotto del numero delle Quote possedute dal Contraente alla data di scadenza, per il valore unitario delle stesse.

2. Capitale in caso di decesso dell'Assicurato

Tale capitale è costituito dalla somma dei tre seguenti importi:

- il capitale rivalutato alla data di decesso dell'Assicurato, relativamente al capitale investito in Gestione Separata "BCC Vita Futuro", sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso;
- il controvalore totale delle Quote dei Fondi Interni, pari al prodotto del numero delle Quote possedute dal Contraente alla data di ricezione da parte della Compagnia del certificato di morte dell'Assicurato per il valore unitario delle stesse;
- l'importo addizionale ottenuto applicando al controvalore totale delle Quote dei Fondi Interni la percentuale riportata nella tabella di seguito, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. **L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte**.

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Percentuale addizionale	Capitale massimo addizionale per il caso di morte (euro)
Fino a 34 anni	100,00%	40.000,00
Da 35 a 44 anni	50,00%	15.000,00
Da 45 a 54 anni	15,00%	10.000,00
Da 55 a 70 anni	3,00%	10.000,00
Da 71 e oltre	0,50%	10.000,00

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista nella Tabella, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Il capitale di cui al primo punto dei precedenti paragrafi 1. e 2. è pari al cumulo dei capitali assicurati iniziali, rivalutati come descritto alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".
Ciascun capitale assicurato iniziale è determinato, con riferimento ad ogni premio versato, secondo quanto descritto alla sezione "Quando e come devo pagare?".

OPZIONI CONTRATTUALI

Trasferimento volontario (Switch volontario)

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di effettuare le seguenti operazioni:

- Trasferire il controvalore delle quote da un Fondo Interno a un altro (switch tra Fondi Interni);
- Trasferire il controvalore delle quote da un Fondo Interno alla Gestione Separata "BCC Vita Futuro" (switch da Fondo Interno alla Gestione Separata);
- Trasferire il capitale maturato dalla Gestione Separata "BCC Vita Futuro" a un Fondo Interno (switch dalla Gestione Separata a uno più Fondi Interni).

Non è previsto alcun limite massimo annuale di switch. Il primo switch annuale é gratuito; i successivi hanno un costo cadauno di 10,00 euro.
Operazioni di switch volontari dal Profilo Millennials o da Allocazione Life-Cycle, comportano automaticamente il passaggio al Profilo Self.

In caso di switch verso la Gestione Separata "BCC Vita Futuro" deve essere sempre preservato il vincolo per cui il cumulo dei premi unici ricorrenti versati nella Gestione Separata, comprensivo dei successivi eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 50% e inferiore al 10% del totale dei premi versati.
Qualora non vengano rispettati i limiti predetti, l'operazione di switch non sarà effettuata dalla Compagnia.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare sostituzioni (switch) e versamenti aggiuntivi anche a favore dei nuovi fondi interni.
I premi unici ricorrenti versati successivamente all'operazione di switch, al netto dei costi, saranno investiti secondo le percentuali di ripartizione rilevate dopo l'operazione di switch.
La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento che si rendessero necessarie, e che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

Per i dettagli sulle modalità ed i tempi di effettuazione dell'operazione di Switch volontario si rinvia all'Art. 15 "Trasferimento volontario (Switch volontario)" delle Condizioni di Assicurazione.

Take Profit (Switch Automatici)
L'opzione Take Profit prevede – annualmente – uno Switch Automatico finalizzato al consolidamento dell'eventuale plusvalenza realizzata dai Fondi Interni, per i quali il Contraente ha attivato tale opzione, qualora quest'ultima, considerata sul singolo Fondo Interno, ecceda la soglia del 10%.
Il Contraente può richiedere l'attivazione di tale opzione alla sottoscrizione del contratto o, successivamente, nel corso della durata contrattuale.

Per i dettagli sulle modalità e sui tempi di effettuazione/regolazione si invia all'Art. 18.1 "Opzione Take Profit" delle Condizioni di Assicurazione.

Protezione (Switch Automatici)
L'opzione Protezione ha la finalità di monitorare eventuali riduzioni oltre la soglia del 10% del controvalore totale dei capitali inizialmente investiti nella componente in Fondi Interni, tenuto conto di eventuali riscatti parziali e eventuali operazioni di switch, e di predisporre in tale eventualità uno Switch Automatico che comporta il disinvestimento automatico delle quote investite nella componente in Fondi Interni e la riallocazione del controvalore nel Profilo Salvagente, che prevede la seguente allocazione predefinita:

- 80% Gestione Separata "BCC Vita Futuro";
- 20% Fondo Interno "BCC Vita Flex 5".

L'opzione è attiva al momento della sottoscrizione del contratto; può essere disattivata dal Contraente in qualsiasi momento.
Non è possibile riattivare l'opzione "Protezione" in corso di contratto.

Per i dettagli sulle modalità e sui tempi di effettuazione/regolazione si invia all'Art. 18.2 "Opzione Protezione" delle Condizioni di Assicurazione.

Opzione di conversione delle prestazioni in forma di rendita
Prima della scadenza, il Contraente può chiedere che la somma corrispondente alla prestazione a scadenza sia convertita in una delle prestazioni descritte ai punti A), B) e C) che seguono.
Ciascuna delle tipologie di rendita può essere corrisposta a favore del Beneficiario designato, a scelta del Contraente, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate.

L'importo della rendita sarà determinato al momento della richiesta dell'opzione in base all'età assicurativa dell'Assicurato, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all'epoca della conversione.
Nel caso di scelta della rendita vitalizia reversibile, l'importo sarà determinato in base all'età assicurativa dell'Assicurato e della testa reversionaria, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all'epoca della conversione.

La rendita non è riscattabile durante il periodo della sua erogazione.
La Compagnia, almeno trenta giorni prima della data prevista per il relativo esercizio, fornisce per iscritto all'avente diritto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche. Detta descrizione contiene anche l'impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, il Set Informativo relativo ai prodotti assicurativi vita per i quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

La conversione in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

La rendita iniziale di opzione si ottiene applicando alla prestazione da convertire, al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, il relativo coefficiente di conversione in vigore all'epoca della conversione, personalizzato in funzione dell'età dell'Assicurato (e dell'età del sopravvivente designato in caso di rendita reversibile).

Scelte esercitabili
A. Rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita
La Compagnia corrisponde una rendita finché l'Assicurato sarà in vita.

B. Rendita annua vitalizia rivalutabile certa e poi vitalizia
La Compagnia corrisponde una rendita certa per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente; e successivamente vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita. In caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni, la rendita sarà erogata a favore del Beneficiario designato non oltre tale limite temporale.

C. Rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona
La Compagnia corrisponde una rendita finché l'Assicurato sarà in vita; successivamente la girerà, totalmente o parzialmente, a favore della testa reversionaria (indicata al momento della scelta di questa opzione) e fintantoché quest'ultima resterà in vita.

Per i dettagli sulle modalità, i tempi di erogazione e le condizioni si rinvia all'Art. 19 "Opzione di conversione in una prestazione in forma di rendita vitalizia" delle Condizioni di Assicurazione.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	**Limitazioni**: Il capitale in caso di decesso sarà pari solamente al Capitale Complessivo qualora il decesso sia causato da: • dolo del Contraente o del Beneficiario; • partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; • partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero; • incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; • suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento); • abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato; oppure dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive: • attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina; • automobilismo, motociclismo, motonautica; • sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela); • kayak, rafting; • ciclismo agonistico; • slittino e guidoslitta a livello agonistico; • pugilato e arti marziali a livello agonistico; • rugby professionistico; • immersioni subacquee con autorespiratore; • salti dal trampolino con sci o idrosci. Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l'Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Qualora il decesso dell'Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extraprofessionale, verrà corrisposto il capitale assicurato così come disciplinato all'Art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione, senza la limitazione sopra indicata.

Ci sono limiti di copertura?

Condizioni di carenza: L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato.

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica, viene applicato un periodo di carenza di 6 mesi. Nel caso di decesso dell'Assicurato in questo periodo il capitale assicurato non verrà corrisposto e verrà liquidato, ai Beneficiari designati, solamente il Capitale Complessivo.
Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato considerando il Capitale Complessivo e l'importo addizionale, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- infortunio – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il Capitale Complessivo.
Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla decorrenza del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato

considerando il Capitale Complessivo e l'importo addizionale, senza la limitazione sopra indicata.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia:

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di recesso dal contratto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di riscatto:

- richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di decesso:

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e contenente:
  - in presenza di testamento:
    - copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
    - l'attestazione che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi o degli eredi testamentari;
  - in assenza di testamento:
    - le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi dell'Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza);
- in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
- in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell'evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l'operatività della garanzia.

A scadenza:

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dai Beneficiari. La richiesta dovrà essere firmata anche dal Contraente nel caso in cui il contratto preveda un'opzione per l'erogazione della prestazione;
- certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente;

	• fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario; • in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione. Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, al verificarsi dell'evento assicurato, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa. La Compagnia, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell'autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l'identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l'informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS. Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma. Deve essere resa pronta comunicazione alla Compagnia nei casi di: • Trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell'Assicurato in uno stato estero. **Prescrizione:** I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. **Erogazione della prestazione:** La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante Fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia. In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla consegna di detta documentazione completa da parte del Contraente e/o dei Beneficiari all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale complessivo. HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

	• di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

Quando e come devo pagare?

Premio

A fronte della prestazione prevista dal contratto, il Contraente versa un premio unico ricorrente fissato nel suo ammontare all'atto della sottoscrizione della polizza.
L'ammontare minimo dei premi unici ricorrenti è:

- 1.200,00 euro, per i premi unici ricorrenti con periodicità annuale;
- 600,00 euro, per i premi unici ricorrenti con periodicità semestrale;
- 300,00 euro, per i premi unici con periodicità trimestrale;
- 100,00 euro, per i premi unici con periodicità mensile.

Qualora il Contraente coincida con l'Assicurato e abbia un'età alla decorrenza del contratto inferiore a 35 anni (Profilo Millennials), l'ammontare minimo dei premi unici ricorrenti è:

- 600,00 euro, per i premi unici ricorrenti con periodicità annuale;
- 300,00 euro, per i premi unici ricorrenti con periodicità semestrale;
- 150,00 euro, per i premi unici ricorrenti con periodicità trimestrale;
- 50,00 euro, per i premi unici ricorrenti con periodicità mensile.

Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi una tantum a condizione che il Contraente abbia completato il pagamento della prima annualità di premio.
L'importo di ciascun premio unico aggiuntivo non potrà essere inferiore a 1.200,00 euro.
La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata BCC Vita Futuro e/o al Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80 – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto "BCC Vita - Unica Accumulo", dandone comunicazione al Contraente.
Alla sottoscrizione della polizza è obbligatorio versare esclusivamente l'importo di premio prescelto ai fini del Piano Versamenti.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi investiti nella Gestione Separata, comprensivo dei premi unici ricorrenti, degli eventuali versamenti aggiuntivi e degli eventuali switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, anche con più contratti, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente o gli switch in uscita, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 euro.
Inoltre, per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BCC Vita Futuro", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può modificare la periodicità di pagamento dei premi unici ricorrenti. Può anche sospendere definitivamente o temporaneamente il pagamento e riprenderlo in qualsiasi momento.
A partire dalla prima ricorrenza annuale, semestrale, trimestrale, mensile, il Contraente è infine libero di:

• aumentare l'importo;

• diminuire l'importo rispettando gli importi minimi previsti.

La modifica della periodicità di pagamento dei premi unici ricorrenti sarà operativa a partire dalla prima ricorrenza annua di polizza successiva alla richiesta purché la stessa pervenga entro il 60° giorno che precede detta ricorrenza.
La modifica dell'importo del premio sarà operativa a partire dalla prima ricorrenza annuale, semestrale, trimestrale, mensile (a seconda della periodicità in corso) successiva alla richiesta purché la stessa pervenga entro il 60° giorno che precede detta ricorrenza; altrimenti la modifica richiesta si applicherà alla seconda ricorrenza annuale, semestrale, trimestrale, mensile (a seconda della periodicità in corso) successiva alla richiesta.
Qualora il Contraente richieda contemporaneamente di variare sia la periodicità di pagamento, sia l'importo del premio, le modifiche saranno operative a partire dalla prima ricorrenza annua di polizza successiva alla richiesta purché la stessa pervenga entro il 60° giorno che precede detta ricorrenza.

	Il pagamento del premio alla sottoscrizione del contratto, alle periodicità successive, e di eventuali premi unici aggiuntivi, avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, attraverso SDD (Sepa Direct Debit). Il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca o il conto corrente di appoggio. Nel caso di estinzione del conto corrente di appoggio, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei successivi premi ricorrenti e di eventuali premi unici aggiuntivi. I premi, al netto dei costi gravanti sul premio, sono investiti dalla Compagnia in Quote dei Fondi Interni previsti dal presente contratto e nella Gestione Separata, secondo le ripartizioni previste nei profili proposti dalla Compagnia, come descritto alla sezione "Quali sono le prestazioni?" Il cumulo dei premi unici ricorrenti versati nella Gestione Separata, comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 50% o inferiore al 10% del totale dei premi versati. I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti, ma vengono reinvestiti. È importante che il Contraente – nella scelta del/i Fondo/i Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento – valuti attentamente le caratteristiche proprie di ciascun Fondo e i relativi diversi profili di rischio/rendimento. Per ulteriori dettagli si rinvia all'Art. 7 "Premi" delle Condizioni di Assicurazione.
Rimborso	Il rimborso del premio è previsto nel caso di recesso dal contratto. Si rimanda alle successive sezioni per ulteriori dettagli.
Sconti	Per questo prodotto non sono presenti sconti di premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il presente contratto ha una durata di 10 anni, 15 anni, 20 anni o 25 anni, a scelta del Contraente. Il Contraente e l'Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto.
Sospensione	Completato il pagamento della prima annualità, è facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi di polizza. Per maturare il diritto al riscatto il Contraente deve completare il versamento della prima annualità di premio. In caso di sospensione del pagamento nel corso del primo anno, il Contraente deve completare il pagamento della prima annualità di premio entro dodici mesi dall'ultimo pagamento effettuato. In caso contrario il contratto si intenderà estinto e i premi versati saranno acquisiti dalla Compagnia. E' comunque facoltà del Contraente, durante la vita del contratto, riprendere in qualsiasi momento, il pagamento dei premi.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Il prodotto non consente la revoca della proposta in quanto il contratto viene concluso contestualmente mediante la sottoscrizione del Modulo di polizza.
Recesso	Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. Il recesso si mediante l'invio di Fax al numero 02.21072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante fatto salvo l'obbligo della Compagnia di rimborsare al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, un importo pari alla somma

	tra: • il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni, sia in caso di incremento che di decremento delle stesse; • la parte di premio investita nella Gestione Separata; • i costi gravanti sul premio. L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
Risoluzione	Nel caso in cui il Contraente non completi il versamento della prima annualità di premio entro dodici mesi dall'ultimo pagamento effettuato, il contratto si intenderà estinto e i premi versati saranno acquisiti dalla Compagnia.

Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑SI ☐ NO

Valori di riscatto e riduzione	Trascorsi un anno dalla data di decorrenza del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può: • riscattare anticipatamente l'intero contratto, riscuotendo un capitale pari al totale del valore di riscatto maturato, con la conseguente estinzione dello stesso (Riscatto totale); • riscattare anticipatamente solo una parte del contratto, riscuotendo il relativo capitale maturato, mantenendo in essere il contratto (Riscatto parziale). Per maturare il diritto al riscatto il Contraente deve completare il versamento della prima annualità di premio. In caso di sospensione del pagamento del premio nel corso del primo anno, il Contraente deve completare il versamento della prima annualità di premio entro dodici mesi dall'ultimo pagamento effettuato. In caso contrario il contratto si intenderà estinto e i premi versati saranno acquisiti dalla Compagnia. Il valore di riscatto maturato è pari alla somma dei due seguenti importi, al netto dei costi di riscatto: • il capitale rivalutato nella Gestione Separata, fino alla data di richiesta di riscatto. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il riscatto; • il controvalore totale delle Quote del/i Fondo/i Interno/i possedute dal Contraente, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento relativo al riscatto. **Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata**, in caso di riscatto non è operante la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata e pertanto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata. **Relativamente al capitale investito nel/i Fondo/i Interno/i, in caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito.** **In considerazione di quanto sopra, il valore di riscatto complessivo potrebbe pertanto risultare inferiore ai premi versati.** Il valore di ciascun Riscatto Parziale Volontario coincide con l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo. Ciascun Riscatto Parziale Volontario viene concesso nel rispetto dei seguenti limiti: • l'importo richiesto dal Contraente sia almeno pari a 500,00 euro; • la somma degli importi del capitale collegato alla Gestione Separata e del controvalore delle quote dei Fondi assegnate al contratto, che residuano dopo l'operazione di Riscatto Parziale Volontario, non risulti inferiore al premio ricorrente di prima annualità. Il Contraente può indicare, nella propria richiesta, il valore del capitale investito nella Gestione Separata che intende riscattare o il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto, nel rispetto dei limiti massimi sulla componente relativa alla Gestione Separata. In caso contrario il riscatto verrà effettuato in misura proporzionale tra i sottostanti finanziari. L'operazione di riscatto parziale deve comunque preservare il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 50% e inferiore al 10% del totale dei premi versati. Per i dettagli su modalità, condizioni di esercizio e tempi di effettuazione del riscatto totale e parziale si rinvia all'Art. 17 "Riscatto" delle Condizioni di Assicurazione. L'esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte.

	Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.
Richiesta di informazioni	L'ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni è: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia, Telefono 02466275, Fax 0221072250, E-mail customercare@bccvita.bcc.it. La Compagnia considererà inoltre valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto può essere adatto a clienti sia persone fisiche che persone giuridiche che intendono accantonare periodicamente i propri risparmi in un orizzonte temporale di lungo periodo, costruendo un portafoglio diversificato compatibile con il proprio profilo di rischio/rendimento e con proprie conoscenze ed esperienze finanziarie/assicurative medie.
L'investimento sulla componente legata ai Fondi Interni è indicato a clienti capaci di sostenere maggiori perdite e disposti ad accettare maggiori fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti più vantaggiosi.
La descrizione del tipo di cliente cui è rivolto il prodotto varia comunque a seconda dell'effettiva combinazione fra le diverse opzioni finanziarie, in considerazione del relativo indicatore di rischio.

L'età assicurativa dell'Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 80 anni; l'età assicurativa massima alla scadenza è pari a 90 anni. L'età minima del Contraente al momento della stipulazione del contratto è 18 anni e l'età massima è pari a 80 anni.
Per l'accesso al Profilo di investimento "Millennials", il Contraente deve coincidere con l'Assicurato e deve avere un'età assicurativa inferiore a 35 anni.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.
I costi a carico del contraente sono:

Costi per riscatto
I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal valore complessivo di polizza. Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.
I costi applicati in caso di riscatto, totale o parziale, sono rappresentati nella tabella che segue.

Data di richiesta di riscatto	Costi per riscatto
Nel corso del 1° anno	Non ammesso
Nel corso del 2° anno	4,00%
Nel corso del 3° anno	3,00%
Nel corso del 4° anno	2,00%
Nel corso del 5° anno	1,00%
Nel corso del 6° anno	0,50%
Trascorsi 6 anni	0,00%

Costi per trasferimenti (switch volontari)
Per ogni anno di vigenza del contratto il primo trasferimento è gratuito; i successivi prevedono costi fissi pari a 10,00 euro ciascuno.
Tali costi saranno trattenuti:

- dal controvalore delle Quote trasferite in caso di trasferimento di quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni);
- dal controvalore delle Quote trasferite in caso di trasferimento di quote da un Fondo Interno alla Gestione Separata (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata);
- dall'importo trasferito in caso di trasferimento dalla Gestione Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i (switch dalla Gestione Separata al Fondo Interno).

Costi per l'erogazione della rendita
Il presente contratto prevede un costo per il pagamento della rendita (implicito nella rata di rendita), determinato applicando le percentuali riportate nella seguente tabella al capitale derivante dalla prestazione prevista dal contratto originario.

Rateazione della rendita	Costo per il pagamento della rendita
Annuale	1,15%
Semestrale	1,30%
Trimestrale	1,60%
Mensile	2,80%

Costi di intermediazione
Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa ai Soggetti distributori per ciascun costo da sostenere.

- Costi Una Tantum:

COMPOSIZIONE DEI COSTI	COSTO (IMPORTO o %)	QUOTA PARTE (%)
Costi di ingresso:		
a) Costi fissi	30,00 euro	0,00%
b) Costi fissi - Profilo Millennials	18,00 euro	0,00%
c) Caricamenti premio unico ricorrente	2,00%	62,50%
d) Caricamenti premio unico aggiuntivo	2,00%	62,50%
Costi di uscita:	Variabili a seconda del momento del riscatto	0,00%

- Costi Ricorrenti:

COMPOSIZIONE DEI COSTI	COSTO (%)	QUOTA PARTE (%)
Altri costi correnti:		
a) Commissione annua base relativa alla Gestione Separata	1,30%	29,23%
b) Commissione di gestione annua relativa ai Fondi Interni		
BCC Vita Flex 5	1,50%	36,67%
BCC Vita Flex 10	1,90%	50,00%
BCC Vita Strategia Sostenibile	1,85%	48,65%
BCC Vita Strategia Protetta 80	1,80%	47,22%
BCC Vita Strategia Protetta 80	0,28% (costo annuo della protezione)	0,00%

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Per la parte investita nei Fondi Interni

- il Contraente assume i rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote;
- la Compagnia, limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;
- in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati, ivi incluso il valore di riscatto.

Il prodotto prevede l'acquisizione di quote di Fondi Interni che comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote stesse, le quali a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo.

Obiettivo di Protezione previsto per l'allocazione nel Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80
L'investimento nel Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80 consente di beneficiare di particolari tecniche di gestione che mirano a preservare l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo stesso a partire dalla data della sua istituzione ("Obiettivo di Protezione").
Il Valore Quota Protetto è quindi pari all'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della

sua istituzione.
L'Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni data di valorizzazione del Fondo prevista dal Regolamento del Fondo stesso.
Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Compagnia ha sottoscritto uno specifico accordo con BNP Paribas ("Accordo di Protezione") ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario delle quote ("Valore Quota") scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, BNP Paribas, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Compagnia l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell'Accordo di Protezione, fermo quanto previsto in ordine all'operazione di Switch automaticamente effettuata dalla Compagnia dal Fondo BCC Vita Strategia Protetta 80 al Fondo Interno BCC Vita Flex 5, descritta al seguente paragrafo "Operazione di Switch automatico dal Fondo BCC Vita Strategia Protetta 80".

L'Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni, che decorre dal 21/01/2021, data di effettiva istituzione del Fondo interno, può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni e risolto anticipatamente nei casi previsti nell'accordo medesimo.

Nei casi di risoluzione anticipata ed in quelli ulteriori indicati nell'Accordo di Protezione, BNP Paribas non corrisponderà alla Compagnia l'Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.
In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria Investment Grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di Protezione.
In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

Attenzione: L'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Compagnia del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite.

Operazione di Switch automatico dal Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80
In presenza di quote del Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80 assegnate al contratto, qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il valore unitario della quota ("Valore Quota") scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto quale definito al precedente paragrafo "Obiettivo di Protezione previsto per l'allocazione nel Fondo BCC Vita Strategia Protetta 80" (di seguito "Evento di Discesa"), la Compagnia procederà ad effettuare uno Switch automatico verso il Fondo Interno BCC Vita Flex 5.
Qualora, ai fini dello switch, il Fondo BCC Vita Flex 5 non fosse disponibile, lo Switch automatico verrà effettuato su di un altro fondo interno con caratteristiche analoghe, reso disponibile dalla Compagnia e quest'ultima provvederà ad inviare ai Contraenti una comunicazione in conformità alla normativa vigente.
L'operazione avviene senza applicazione di alcun onere e senza che sia richiesto al Contraente di fornire il preventivo assenso.
A seguito dello Switch automatico il Fondo BCC Vita Strategia Protetta 80 verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo; la Compagnia provvederà altresì ad inviare al Contraente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

Maggiori dettagli sono forniti agli Artt. 1 "Prestazioni assicurative" e 16.2 "Trasferimenti automatici (Switch automatici)" delle Condizioni di Assicurazione, nonché agli Artt. 4 e 5 del Regolamento del Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80.

Valore della Quota (relativo ai Fondi Interni)
La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.
Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento. Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

Per la parte investita nella Gestione Separata
La Compagnia offre la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- alla scadenza del contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque momento avvenga nel corso della durata contrattuale.

In momenti diversi da quelli sopra indicati la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata non è operante per l'esercizio del riscatto. La garanzia non è inoltre operante per i capitali disinvestiti dalla Gestione Separata a seguito di operazioni di trasferimento (switch) operate durante la vita del contratto.

Ne consegue che a carico del Contraente sono posti i seguenti rischi finanziari:

- il rischio di ottenere un valore a scadenza inferiore ai premi versati;

- il rischio di ottenere un valore in caso di riscatto inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un valore in caso di recesso inferiore al premio versato.

Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata)
Relativamente al capitale investito in Gestione Separata, la rivalutazione del capitale è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "BCC Vita Futuro", separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento.
Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata. Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata medesima (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se effettivamente realizzate e con le modalità di seguito descritte. Viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che la Compagnia, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dall'IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

Misura di rivalutazione
La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione "BCC Vita Futuro" diminuito dell'1,30% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.
Nel caso in cui la rivalutazione attribuita al contratto risultasse negativa, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.
Per effetto dei costi di cui sopra, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti positivo ma inferiore alla ritenzione sul rendimento.
Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta dell'aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.

Determinazione del Capitale Rivalutato
Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza.
La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura di rivalutazione attribuibile alla polizza (in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale). La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.
Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.

Tasso annuo di rendimento minimo garantito
Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata "BCC Vita Futuro", il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
- alla scadenza del contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque momento avvenga nel corso della durata contrattuale.

In momenti diversi da quelli sopra indicati la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata non è operante per l'esercizio del riscatto.
La garanzia non è inoltre operante per i capitali disinvestiti dalla Gestione Separata a seguito di operazioni di trasferimento (switch) operate durante la vita del contratto.
Per capitale investito in gestione separata si intende il cumulo dei premi versati in quest'ultima, al netto dei costi, comprensivo dei premi unici ricorrenti, degli eventuali versamenti aggiuntivi e switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio relativa a riscatti parziali o switch in uscita richiesti precedentemente.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2019/2088
La Compagnia si è dotata delle "Linee guida in materia di investimenti responsabili" * che integrano i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (individuati con l'acronimo ESG) nelle proprie scelte di investimento; tali politiche prevedono l'adozione di criteri di screening negativo, ovvero l'identificazione di liste di esclusione e sorveglianza di emittenti coinvolti in attività controverse, nonché il controllo sulla valutazione di sostenibilità attraverso l'analisi di rating ESG.
Inoltre, la Compagnia favorirà investimenti tematici, volti a promuovere specifici trend sostenibili, oltre a monitorare la presenza di investimenti in settori identificati come ad alte emissioni di agenti inquinanti. L'implementazione di un sistema di monitoraggio ex

post consente di identificare e valutare i maggiori rischi legati ai fattori ESG e ha l'obiettivo di assicurare l'adozione di una condotta responsabile, limitando (e ove necessario riducendo) l'esposizione ad emittenti che non rispettino i principi delle politiche adottate dalla Compagnia.
Per maggiori informazioni sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti si rinvia alla specifica sezione "Sostenibilità" del sito internet della Compagnia.

Le scelte di investimento e i relativi controlli posti in essere in coerenza alle politiche adottate mirano ad assicurare una prudente gestione dei c.d. rischi di sostenibilità, ossia a mitigare il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possano comportare effetti negativi sul rendimento del prodotto.

Il Regolamento UE 2019/2088 del 27 novembre 2019 disciplina – tra l'altro – gli adempimenti informativi che i prodotti IBIPs devono rendere qualora adottino una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, ossia quello di produrre effetti positivi per l'ambiente e la società.
Il prodotto non adotta politiche di investimento che intendano promuovere caratteristiche ambientali o sociali o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili secondo la disciplina di tale Regolamento.
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

La Compagnia, appartenente al Gruppo Generali, tiene in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a livello di entity ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088.

(*) Tali linee guida sono state adottate dal Gruppo Cattolica anteriormente all'Offerta Pubblica di Acquisto promossa da Assicurazioni Generali S.p.A. il 28/09/2021.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale sistema risulta obbligatorio per poter promuovere successivamente un'azione giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. La Compagnia ha aderito all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito "ACF" o "Arbitro"). L'Arbitro è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'ambito di operatività dell'Arbitro è relativo alle controversie fra Contraente e Intermediario che riguardano la violazione, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli Investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Reg UE 1286/2014 e delle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo comunque superiore a Euro 500.000,00.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	***Imposta sui premi*** I premi relativi alla prestazione principale sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. ***Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi*** I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

	Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall'imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: • prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. • prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. In ogni caso, l'aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati *"white list"*. L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d'impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d'impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non dovrà essere applicata l'imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare l'imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta sostitutiva non sarà applicata. L'art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni/Esterni). L'imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all'ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DELL'ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE MULTIRAMO A PREMI UNICI RICORRENTI E PREMI UNICI AGGIUNTIVI,
CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE

INDICE

SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO 3
Art. 1 Prestazioni assicurative 4
1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato 4
1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato 4
1.3 Protezione prevista sull'investimento nel Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80 5
1.4 Garanzie e rischi collegati al contratto 5
1.5 Versamento dei premi e diritto di riscatto 6
1.6 Durata 6

SEZIONE II) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO, RISCHIO MORTE, LIMITAZIONI, CARENZE 7
Art. 2 Dichiarazioni sul proprio stato di salute 7
Art. 3 Rischio morte – Limitazioni della garanzia e carenze 7

SEZIONE III) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO 9
Art. 4 Conclusione, entrata in vigore e risoluzione del contratto 9
Art. 5 Diritto di recesso 10
Art. 6 Conflitto di interessi 10

SEZIONE IV) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE 11
Art. 7 Premi 11
Art. 8 Spese e costi gravanti sul contratto 13
Art. 9 Requisiti soggettivi 16

SEZIONE V) INVESTIMENTO DEL PREMIO E PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO 17
Art. 10 Modalità di ripartizione del premio 17
Art. 11 Valore delle quote relativo ai Fondi Interni 21
Art. 12 Giorni di riferimento delle quote relativo ai Fondi Interni 21
Art. 13 Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata) 22
Art. 14 Modalità di conversione del premio in Quote e modalità di investimento nella Gestione Separata 24
14.1 Modalità di conversione del premio in Quote dei Fondi Interni 24
14.2 Modalità di investimento nella Gestione Separata 24
Art. 15 Trasferimenti volontari (Switch volontari) 24
15.1 Switch volontario da uno o più Fondi Interni ad altri Fondi Interni 25
15.2 Switch volontario da Fondi Interni alla Gestione Separata e viceversa 26
Art. 16 Trasferimenti automatici (Switch Automatici) 26
16.1 Switch Automatico derivante dall'Allocazione Life-Cycle 26
16.2 Switch Automatico dal Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80 27

SEZIONE VI) DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE 29
Art. 17 Riscatto 29
17.1 Riscatto Totale 29

17.2 Riscatto Parziale 30
Art. 18 Opzioni finanziarie disponibili 30
18.1 Take Profit 30
18.2 Opzione Protezione 32
Art. 19 Opzione di conversione in una prestazione in forma di rendita vitalizia 34
Art. 20 Diritti del Contraente e del Beneficiario 35
Art. 21 Duplicato di polizza 35

SEZIONE VII) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA 36
Art. 22 Beneficiari 36
Art. 23 Pagamenti della Compagnia 36

SEZIONE VIII) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO, LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITÀ 39
Art. 24 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato 39
Art. 25 Foro competente 39
Art. 26 Tasse e imposte 39
Art. 27 Variazioni contrattuali e comunicazione in caso di perdite 39
Art. 28 Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni 40
Art. 29 Comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia 40
Art. 30 Prescrizione 40
Art. 31 Legge applicabile 40

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "BCC Vita Futuro" 41

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "BCC Vita Strategia Protetta 80" 45

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI "BCC Vita Flex 5" e "BCC Vita Flex 10" 52

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "BCC Vita Strategia Sostenibile" 59

GLOSSARIO 64

SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Che tipo di assicurazione è?

BCC Vita – Unica Accumulo, è un'assicurazione multiramo a premi unici ricorrenti, con possibilità di versamenti aggiuntivi che offre la possibilità al Contraente di diversificare l'investimento attraverso una combinazione delle seguenti componenti:

- Gestione Separata, denominata "***BCC Vita Futuro***";
- Uno o più dei seguenti Fondi Interni:
  - ***"BCC Vita Flex 5"***
  - ***"BCC Vita Flex 10"***
  - ***"BCC Vita Strategia Protetta 80"***
  - ***"BCC Vita Strategia Sostenibile"***

Per maggiori dettagli sulle modalità e criteri di ripartizione del premio tra le attività sottostanti al contratto, si rimanda all'Art. 10.

L'assicurazione prevede le seguenti prestazioni:

a. In caso di vita dell'Assicurato:
la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un importo pari alla somma tra il capitale rivalutato alla scadenza del contratto relativamente al capitale investito in Gestione Separata, e il controvalore totale delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di scadenza.

b. In caso di decesso dell'Assicurato:
la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il Capitale Complessivo, come definito all'Art. 1.2, aumentato di un importo addizionale in funzione dell'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Di seguito si riportano i potenziali rischi associati alle componenti del contratto:

PARTE INVESTITA IN FONDI INTERNI	PARTE INVESTITA IN GESTIONE SEPARATA
a. Il Contraente si assume i rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle quote; **b. limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni, non sono offerte garanzie di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;** **c. in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia può essere inferiore ai premi versati, incluso il valore di riscatto.**	a. È offerta la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente a un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente in caso di: – scadenza del contratto; – decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale. **b. in caso di riscatto, il Contraente accetta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata.**

Art. 1 Prestazioni assicurative

1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato
In caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:

a) capitale rivalutato alla scadenza del contratto, come indicato all'Art. 13, relativamente al capitale investito in Gestione Separata "BCC Vita Futuro";
b) controvalore totale delle quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di scadenza, pari al prodotto del numero delle Quote per il relativo valore unitario di cui all'Art. 12, lettera h).

CAPITALE COMPLESSIVO
Per Capitale Complessivo si intende la somma tra:
1. **il controvalore totale delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di riferimento** (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi relativi al medesimo giorno);
2. **il capitale rivalutato**, derivante dall'investimento effettuato dal Contraente nella Gestione Separata.

1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato
In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, di un capitale come di seguito calcolato.

Il capitale è costituito dalla somma tra:
a) Capitale Complessivo, come definito al paragrafo precedente, considerando come data di riferimento:
   - per il controvalore totale delle Quote dei Fondi Interni, quanto previsto all'Art. 12, lettera b);
   - per il capitale rivalutato in Gestione Separata, la data di decesso dell'Assicurato. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il decesso.
b) importo addizionale ottenuto moltiplicando il controvalore totale delle Quote dei Fondi Interni per una percentuale riportata nella Tabella A, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. **Tale importo addizionale non potrà in ogni caso superare quello indicato nella Tabella A relativamente a ogni fascia di età.**

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Percentuale di maggiorazione per il caso di morte	Capitale massimo aggiuntivo il caso di morte
Fino a 34 anni	100,00%	40.000,00 euro
Da 35 a 44 anni	50,00%	15.000,00 euro
Da 45 a 54 anni	15,00%	10.000,00 euro
Da 55 a 70 anni	3,00%	10.000,00 euro
Oltre 70 anni	0,50%	10.000,00 euro

Tabella A

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella A, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, **fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 3**, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

1.3 Protezione prevista sull'investimento nel Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80
Una parte delle prestazioni contrattuali può essere collegata al Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80, se selezionato dal Contraente, la cui politica gestionale ha come obiettivo:
- incrementare il valore dell'investimento;
- preservare l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito "**Obiettivo di Protezione**").

Il "**Valore Quota Protetto**" è quindi pari all'80% del massimo valore unitario delle quote raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data della sua istituzione. L'Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni Data di Valorizzazione prevista dal Regolamento del Fondo stesso.

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Compagnia ha sottoscritto uno specifico accordo con *BNP Paribas* ("**Accordo di Protezione**") ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario delle quote ("Valore Quota") scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, *BNP Paribas*, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Compagnia l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell'Accordo di Protezione, **fermo quanto previsto al successivo Art. 16 nel caso in cui si verifichi l'Evento di Discesa di cui all'Art. 5 del Regolamento del Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80**.

L'Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall'effettiva data di istituzione del Fondo Interno e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.

L'Accordo di Protezione **può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell'accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo**:
- sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a *BNP Paribas*;
- modifiche dei parametri di rischio previsti nell'Accordo di Protezione;
- fusione del Fondo con altri Fondi interni della Compagnia;
- inadempimento di *BNP Paribas* o della Compagnia alle obbligazioni previste nell'Accordo di Protezione;
- assoggettamento di *BNP Paribas* o della Compagnia a procedure liquidative o concorsuali.

Nei casi di risoluzione anticipata sopra elencati e in quelli ulteriori indicati nell'Accordo di Protezione, *BNP Paribas* non corrisponderà alla Compagnia l'Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.
In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria Investment Grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di Protezione.
In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

Attenzione: l'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Compagnia del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite.

1.4 Garanzie e rischi collegati al contratto
Le prestazioni assicurate previste dal presente contratto variano in base al rendimento di una Gestione Separata e sono collegate all'andamento del valore delle Quote dei Fondi Interni che, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

La Compagnia:

- **riguardo il capitale investito nella Gestione Separata, offre una garanzia di conservazione del capitale investito esclusivamente negli eventi illustrati nell'Art. 13. Per qualsiasi altro evento la garanzia di conservazione del capitale non è attiva;**
- **riguardo l'investimento effettuato nei Fondi Interni, non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo.**

Il Contraente accetta il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote e, in corso del contratto ad eccezione degli eventi previsti all'Art. 13, anche all'andamento del rendimento (valore) della Gestione Separata.
Per questo esiste la possibilità che l'entità del capitale corrisposto dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.

1.5 Versamento dei premi e diritto di riscatto

In base alle prestazioni assicurate e a quanto previsto all'Art. 7, ai fini del perfezionamento del contratto, il Contraente **deve versare un premio unico ricorrente** il cui ammontare è stato fissato al momento della conclusione del contratto.
Successivamente alla decorrenza del contratto, **il Contraente potrà inoltre versare premi unici aggiuntivi una tantum**, con importo e cadenza non predefiniti, nei limiti e con le modalità descritte al successivo Art. 7.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, e a condizione che sia in regola con il pagamento della prima annualità di premio, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto. In questo caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, come determinato all'Art. 17.
Per maturare il diritto al riscatto il Contraente deve versare almeno la prima annualità di premio.
In caso di sospensione del pagamento nel corso del primo anno, il Contraente deve completare il pagamento della prima annualità di premio entro dodici mesi dall'ultimo pagamento effettuato.
In caso contrario il contratto si intenderà estinto e i premi versati saranno acquisiti dalla Compagnia.

1.6 Durata

Il contratto ha una durata pari a 10 anni, 15 anni, 20 anni o 25 anni, a scelta del Contraente.

SEZIONE II) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO, RISCHIO MORTE, LIMITAZIONI, CARENZE

Art. 2 Dichiarazioni sul proprio stato di salute

Contestualmente al contratto di assicurazione, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.
Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto potrà comunque essere concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato all'Art. 1.2, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella A di cui all'Art. 1.2, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Art. 3 Rischio morte – Limitazioni della garanzia e carenze

A. LIMITAZIONI
Il capitale in caso di decesso sarà pari solamente al capitale di cui all'Art. 1.2 lettera a) qualora il decesso sia causato da:
- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);**
- **abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato;**

oppure dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:
- **attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;**
- **automobilismo, motociclismo, motonautica;**
- **sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela);**
- **kayak, rafting;**
- **ciclismo agonistico;**
- **slittino e guidoslitta a livello agonistico;**
- **pugilato e arti marziali a livello agonistico;**
- **rugby professionistico;**
- **immersioni subacquee con autorespiratore;**
- **salti dal trampolino con sci o idrosci.**

Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l'Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Qualora il decesso dell'Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extraprofessionale, verrà corrisposto il capitale assicurato così come disciplinato all'Art. 1.2, senza la limitazione sopra indicata.

B. PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI

Al fine di usufruire della piena copertura, senza tener conto del periodo di carenza indicato nel presente articolo per il caso di morte, l'Assicurato si dovrà sottoporre a visita medica prima della conclusione del contratto.

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, verrà corrisposto solamente il capitale di cui al precedente Art. 1.2 lettera a).

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall'Art. 1.2, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A. – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale di cui all'Art. 1.2 lettera a).

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla decorrenza del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all'Art. 1.2, senza la limitazione sopra indicata.

SEZIONE III) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO

Art. 4 Conclusione, entrata in vigore e risoluzione del contratto

Il contratto si ritiene concluso il giorno di sottoscrizione del Modulo di polizza da parte del Contraente **a condizione che il medesimo abbia corrisposto il premio convenuto.** Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli **obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, e successive modifiche o integrazioni, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto**.

Il contratto produce i propri effetti dalla data di decorrenza indicata nel Modulo di polizza, determinata come segue:
a) dalle ore 24:00 del giovedì della prima settimana successiva al giorno di sottoscrizione del Modulo di polizza, se la sottoscrizione avviene nei giorni compresi tra il lunedì e il giovedì;
b) dalle ore 24:00 del giovedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione del Modulo di polizza, se la sottoscrizione avviene il venerdì.

Qualora il giorno di decorrenza non coincida con un giorno di Borsa aperta sarà considerato come tale il primo giorno di Borsa aperta successivo, tenuto conto di quanto indicato al successivo Art. 12.

Lettera di conferma di investimento del premio
Nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del contratto, la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza.
Tale comunicazione conterrà le seguenti indicazioni:
- l'ammontare del premio lordo versato;
- l'ammontare del premio netto investito;
- la data di decorrenza del contratto;
- il numero delle Quote attribuite;
- il valore unitario delle Quote attribuite;
- la data a cui si riferisce il valore unitario delle Quote attribuite.

È prevista analoga comunicazione, entro gli stessi termini, al versamento di ciascun premio unico aggiuntivo la cui decorrenza degli effetti contrattuali è fissata:
a) dalle ore 24:00 del giovedì della prima settimana successiva al giorno di sottoscrizione del versamento del premio unico aggiuntivo, se la sottoscrizione avviene nei giorni compresi tra il lunedì e il giovedì;
b) dalle ore 24:00 del giovedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione del versamento del premio unico aggiuntivo, se la sottoscrizione avviene il venerdì.

In caso di Borsa chiusa si applicano le modalità sopra previste per la decorrenza del contratto.

Il mancato ricevimento delle comunicazioni di cui sopra, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del contratto, potrà essere segnalato dal Contraente a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia – Telefono: 02.466275; sito Internet: www.bccvita.it; indirizzo di posta elettronica: customercare@bccvita.bcc.it; Fax 02.21072250.

Qualora, prima della decorrenza del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

Il contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:
- recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 5;
- mancato pagamento della prima annualità di premio, secondo quanto previsto all'Art. 7;
- riscatto totale, secondo quanto previsto all'Art. 17.1;
- decesso dell'Assicurato;
- scadenza.

Art. 5 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso si esercita mediante l'invio di Fax al numero 02.21072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante, salvo l'obbligo della Compagnia a rimborsare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all'Art. 12, lettera c);
- la parte di premio investita nella Gestione Separata;
- i costi gravanti sul premio di cui all'Art. 8, lettera a).

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

Art. 6 Conflitto di interessi

La Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interessi, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul sito internet www.bccvita.it.
La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

SEZIONE IV) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 7 Premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico ricorrente **il cui ammontare è stato fissato al momento della conclusione del contratto.**
L'ammontare minimo dei premi unici ricorrenti è riportato nella seguente tabella:

Profili	Periodicità	Ammontare minimo
Profili diversi da Millennials	annuale	1.200,00 euro
	semestrale	600,00 euro
	trimestrale	300,00 euro
	mensile	100,00 euro
Profilo Millennials - età inferiore a 35 anni - Contraente coincidente con Assicurato	annuale	600,00 euro
	semestrale	300,00 euro
	trimestrale	150,00 euro
	mensile	50,00 euro

Tabella B

Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi una tantum di importo e cadenza non predefiniti **a condizione che sia in regola con il pagamento della prima annualità di premio.**

Profili	Premi unici aggiuntivi – ammontare minimo
Profili diversi da Millennials	1.200,00 euro
Profilo Millennials	

Tabella C

La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata BCC Vita Futuro – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto "BCC Vita – Unica Accumulo", dandone comunicazione al Contraente.
Allo stesso modo, la Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi come pure operazioni di trasferimento volontario (switch) in entrata sul Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80.

In alcuni periodi sarà sospesa al Contraente la possibilità di effettuare il versamento di premi unici aggiuntivi, per rendere possibile l'esecuzione dell'operatività legata alle opzioni finanziarie disponibili sul contratto; per ulteriori dettagli si rimanda all'Art. 12.

GESTIONE SEPARATA BCC VITA FUTURO – LIMITI DI VERSAMENTO

La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata e/o al Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80 – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto "**BCC Vita – Unica Accumulo**", dandone comunicazione al Contraente.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi investiti nella Gestione Separata "BCC Vita Futuro", comprensivo dei premi unici ricorrenti, degli eventuali versamenti aggiuntivi e degli eventuali switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, anche con più contratti, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente o gli switch in uscita, **non potrà essere superiore a 1.000.000,00 euro**.

Inoltre, per tutta la durata contrattuale **non potrà essere superiore a 5.000.000,00 euro** il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della Gestione Separata "BCC Vita Futuro", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Esempio di calcolo del cumulo premi:

Premio unico ricorrente con frazionamento annuale: € 1.200,00
Numero annualità effettive corrisposte: 10 (premi complessivi versati pari ad € 12.000,00)
Premio aggiuntivo versato: € 5.000,00
Riscatto parziale: € 2.500,00, di cui quota parte di premio versato ad esso riferibile € 2.400,00*
Cumulo premi versati: € 12.000,00 + € 5.000,00 – € 2.400,00 = € 14.600,00

*ipotesi puramente esemplificativa

Dopo un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può modificare la periodicità di pagamento dei premi unici ricorrenti. Può anche **sospendere definitivamente o temporaneamente** il pagamento e riprenderlo in qualsiasi momento.

Secondo le regole dettagliate nella tabella successiva, il Contraente è infine libero di:

- **aumentare** l'importo**;**
- **diminuire** l'importo rispettando gli importi minimi previsti.

Le richieste di modifica devono essere rivolte a:

1. l'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto;
2. BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia; Telefono 02466275, Fax 0221072250.

Una volta eseguita la richiesta, la Compagnia ne informerà il Contraente tramite lettera.

In caso di richiesta da parte del Contraente di modifica dell'importo del premio e/o della periodicità di pagamento del premio, le regole di inizio operatività delle modifiche richieste sono le seguenti:

Tipo richiesta	Operatività della modifica
Modifica della periodicità di pagamento del premio	A partire dalla prima ricorrenza annua di polizza successiva alla richiesta, se questa perviene entro 60 giorni prima della ricorrenza stessa.
Modifica dell'importo del premio	A partire dalla prima ricorrenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile, se la richiesta perviene entro 60 giorni prima della ricorrenza stessa, altrimenti sarà applicata alla seconda ricorrenza.
Modifica della periodicità e dell'importo del premio	A partire dalla prima ricorrenza annua successiva alla richiesta, se questa perviene entro 60 giorni prima della ricorrenza stessa.

Le richieste di sospensione definitiva o temporanea di pagamento dovranno essere inviate a:

1. l'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto;
2. BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

Il pagamento del premio alla sottoscrizione del contratto, alle periodicità successive e degli eventuali versamenti aggiuntivi avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, attraverso SDD (Sepa Direct Debit). Il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca o il conto corrente di appoggio.
Nel caso di estinzione del conto corrente di appoggio, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi ricorrenti successivi ed eventuali premi unici aggiuntivi.

Per maturare il diritto al riscatto il Contraente deve versare almeno la prima annualità di premio.
In caso di sospensione del pagamento del premio nel corso del primo anno, il Contraente deve completare il versamento della prima annualità di premio entro dodici mesi dall'ultimo pagamento effettuato.
In caso contrario il contratto si intenderà estinto e i premi versati saranno acquisiti dalla Compagnia.

Al momento della decorrenza del contratto, del versamento dei premi unici ricorrenti successivi o al momento del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 8, lettera a), è investito in quote dei Fondi Interni collegati al contratto e nella Gestione Separata.
La Compagnia provvede all'investimento del premio, come previsto all'Art. 10.

Art. 8 Spese e costi gravanti sul contratto

8.a Costi gravanti sul premio corrisposto
I costi di acquisizione ed amministrazione relativi ai premi unici ricorrenti e ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato e sono rappresentati nelle successive Tabelle.
Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.

Costi fissi

Tipo premio	Costo fisso
Premio unico ricorrente - Profili diversi da Millennials	30,00 euro su base annuale
	15,00 euro su base semestrale
	7,50 euro su base trimestrale
	2,50 euro su base mensile
Premio unico ricorrente - Profilo Millennials	18,00 euro su base annuale
	9,00 euro su base semestrale
	4,50 euro su base trimestrale
	1,50 euro su base mensile

Tabella D

In caso di premi unici aggiuntivi, indipendentemente dal profilo selezionato, il costo fisso sarà pari a 30,00 euro.

Costi variabili

Tipo premio	Costo percentuale gravante sul premio al netto del costo fisso
Premio unico ricorrente	2,00%
Premi unici aggiuntivi	2,00%

Tabella E

Esempio di calcolo dei costi gravanti sui premi corrisposti:

Profilo selezionato: diverso da Millennials
Premio unico ricorrente con frazionamento annuale: € 2.400,00
Numero annualità effettive corrisposte: 10 (premi complessivi versati pari a € 24.000,00)
Costo fisso pari a € 300,00 (€ 30,00 * 10 annualità corrisposte)
Costi variabili pari a (€ 23.700,00 * 2,00%) = € 474,00

Profilo selezionato: Millennials
Premio unico ricorrente con frazionamento annuale: € 600,00
Numero annualità effettive corrisposte: 10 (premi complessivi versati pari a € 6.000,00)
Costo fisso pari a € 180,00 (€ 18,00 * 10 annualità corrisposte)
Costi variabili pari a (€ 5.820,00 * 2,00%) = € 116,40

8.b Costi per riscatto

In caso di esercizio del diritto di Riscatto Totale o Riscatto Parziale, la Compagnia trattiene dal capitale collegato alla Gestione Separata e dal capitale collegato ai Fondi Interni (di cui all'Art. 17) i seguenti costi, variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

Data di richiesta di riscatto	Costi per riscatto sul capitale
Nel corso del 1° anno	Non ammesso
Nel corso del 2° anno	4,00%
Nel corso del 3° anno	3,00%
Nel corso del 4° anno	2,00%
Nel corso del 5° anno	1,00%
Nel corso del 6° anno	0,50%
Trascorsi 6 anni	Nessun costo

Tabella F

8.c Costi per trasferimenti (switch)

Il primo switch annuale è gratuito. Il contratto prevede una spesa in misura fissa pari a 10,00 euro per ciascun trasferimento, successivo al primo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale.

8.d Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata

Dal rendimento medio realizzato dalla Gestione Separata "BCC Vita Futuro" si sottrae annualmente la seguente aliquota:

Ritenzione applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,30%

La sottrazione dell'aliquota verrà applicata indipendentemente dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata *"*BCC Vita Futuro*"*.
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa. In questo caso, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.
Per effetto dei costi di cui sopra, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti positivo ma inferiore alla ritenzione sul rendimento.

8.e Costi gravanti sui Fondi Interni

Remunerazione della Compagnia – Commissioni di gestione.
I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono le seguenti commissioni:

BCC Vita Flex 5	
Tipologia	**Percentuale**
Commissione di gestione	1,50% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

BCC Vita Flex 10	
Tipologia	**Percentuale**
Commissione di gestione	1,90% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

BCC Vita Strategia Sostenibile	
Tipologia	**Percentuale**
Commissione di gestione	1,85% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

BCC Vita Strategia Protetta 80	
Tipologia	**Percentuale**
Commissione di gestione (spettante alla Compagnia)*	1,80% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima (spettante a *BNP Paribas*)**	0,28% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni di overperformance	Non previste

* La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa descritto all'Art. 5 del Regolamento del Fondo Interno.

** L'Accordo di Protezione prevede il pagamento di una commissione da parte della Compagnia in favore di *BNP Paribas.* Tale commissione non sarà prelevata dal Fondo qualora quest'ultimo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa o in caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione.

Nel caso in cui venga stipulato un nuovo Accordo di Protezione con altra controparte secondo quanto previsto all'Art. 4 del Regolamento del Fondo Interno, la Compagnia informerà tempestivamente il Contraente dei relativi costi gravanti sul Fondo a titolo di commissioni.

Remunerazione della SGR/SICAV – (relativa all'acquisto di OICR da parte dei Fondi Interni)

Tipologia	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR sottostanti
Commissioni overperformance	Massimo 35,00% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi)

Quanto retrocesso alla Compagnia da parte delle Società di gestione degli OICR sottostanti viene integralmente riconosciuto al Fondo Interno va a beneficio dei Contraenti.

8.f Altri costi gravanti sui Fondi Interni

È prevista una diminuzione del valore netto dei Fondi Interni – con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota – anche in ragione dei costi di revisione e certificazione del Fondo Interno determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito dallo stesso.
Sono previsti anche oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondi Interni, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza. Questi oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.

Art. 9 Requisiti soggettivi

Nel momento in cui viene concluso il contratto, **l'Assicurato e il Contraente devono avere un'età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 80 anni. L'età massima alla scadenza del contratto è pari a 90 anni.**

Il Contraente e l'Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata a esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; se nel corso del contratto il domicilio viene trasferito in uno Stato diverso, il contratto dovrà essere risolto.

Per l'accesso al Profilo di investimento "Millennials", **l'età massima del Contraente, necessariamente coincidente con l'Assicurato, deve essere inferiore a 35 anni.**
Per l'accesso all'"Allocazione Life-Cycle"**, l'età massima del Contraente, necessariamente coincidente con l'Assicurato, deve essere inferiore a 55 anni.**

SEZIONE V) INVESTIMENTO DEL PREMIO E PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Art. 10 Modalità di ripartizione del premio

Alla sottoscrizione della polizza il Contraente può scegliere di investire i premi ricorrenti, al netto dei costi di cui all'Art. 8, lettera a), nella Gestione Separata "BCC Vita Futuro" e in Quote dei Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto, selezionando uno dei profili di investimento proposti dalla Compagnia.
I costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.

I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.
Per effettuare la scelta dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento, il Contraente può consultare il KID del prodotto assicurativo (al fine di valutare le caratteristiche proprie di ciascun fondo e apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento), nonché il regolamento del fondo stesso.

RISCHI E GARANZIE
Di seguito si riportano i potenziali rischi associati alle componenti del contratto:

PARTE INVESTITA IN FONDI INTERNI	PARTE INVESTITA IN GESTIONE SEPARATA
a. Il Contraente si assume i rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle quote; **b. Limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni, non sono offerte garanzie di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;** **c. in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia può essere inferiore ai premi versati, incluso il valore di riscatto.**	a. È offerta la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente a un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente in caso di: – scadenza del contratto; – decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale. **b. in caso di riscatto, il Contraente accetta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata.**

1. PROFILO SELF
I premi unici ricorrenti versati, al netto dei costi di cui all'Art. 8, lettera a), vengono investiti dalla Compagnia nella Gestione separata "BCC Vita Futuro" e in quote di Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto, secondo percentuali scelte dal Contraente.
Il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, **non potrà risultare superiore al 50% o inferiore al 10% del totale dei premi versati.**
Il Contraente, nel rispetto delle percentuali minime e massime di esposizione in Gestione Separata e nei Fondi Interni, può comporre liberamente l'investimento scegliendo tra i sottostanti finanziari previsti dal contratto.

Le percentuali di ripartizione scelte dal Contraente rimangono in vigore per tutta la durata del contratto, fatto salvo il caso di Switch volontari che determinano altresì la ridefinizione delle percentuali di ripartizione dei premi ricorrenti successivi a tale operazione.

2. PROFILO MILLENNIALS

I premi unici ricorrenti versati, al netto dei costi di cui all'Art. 8, lettera a), vengono investiti nella seguente allocazione predeterminata:

ALLOCAZIONE PROFILO MILLENNIALS	Gestione Separata BCC Vita Futuro	Fondo Interno BCC Vita Flex 10
	20%	80%

È possibile aderire al Profilo Millennials solo se il Contraente coincide con l'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 35 anni e versa un premio ricorrente su base annua inferiore a 1.200,00 euro.

Il premio minimo annuo per il Profilo Millennials è pari a 600 euro.

Riallocazione:

Relativamente al Profilo Self e al Profilo Millennials, durante la vita del contratto non sono previste attività di riallocazione o di ribilanciamento sulle componenti finanziarie sottostanti finalizzate a ripristinare le percentuali di ripartizione del premio scelte alla sottoscrizione del contratto.

3. ALLOCAZIONE LIFE-CYCLE

I premi unici ricorrenti versati sono investiti nella Gestione Separata e nei Fondi Interni in base ad un meccanismo automatico di ripartizione Life-Cycle, secondo percentuali predeterminate, variabili in funzione dell'età dell'Assicurato.

È possibile aderire all'Allocazione Life-Cycle solo se il Contraente coincide con l'Assicurato e alla sottoscrizione del contratto ha un'età assicurativa inferiore a 55 anni.

L'esposizione alla componente in Fondi Interni decresce al diminuire dell'orizzonte temporale al fine di ricercare una allocazione più prudenziale.

Età assicurativa	Gestione separata BCC Vita FUTURO	Componente in Fondi Interni	
		BCC Vita Flex 5	BCC Vita Flex 10
Fino a 34 anni	20%	0%	80%
Da 35 a 39 anni	20%	10%	70%
Da 40 a 44 anni	30%	10%	60%
Da 45 a 49 anni	40%	10%	50%
Da 50 a 54 anni	45%	15%	40%
Da 55 a 59 anni	50%	20%	30%
Da 60 a 64 anni	60%	20%	20%
65 anni e oltre	70%	15%	15%

Tabella G

Riallocazione:

L'Allocazione Life-Cycle prevede periodicamente la riallocazione mediante switch automatici del capitale investito tra la Gestione Separata BCC Vita Futuro, il Fondo Interno BCC Vita Flex 5 e il Fondo Interno BCC Vita Flex 10, per ridistribuire gli investimenti (comprensivi anche di quanto versato attraverso eventuali versamenti aggiuntivi) secondo le percentuali indicate nella Tabella precedente.

Il giovedì lavorativo immediatamente successivo alle ricorrenze del contratto prefissate ogni 5 anni (5ª, 10ª, 15ª e 20ª ricorrenza), viene rilevato il capitale maturato di ogni singola posizione, come di seguito esposto:

- per BCC Vita Flex 5 e BCC Vita Flex 10: numero delle quote attribuite alla singola posizione individuale moltiplicato per il loro valore unitario, rilevato in tale giovedì o il primo giorno lavorativo successivo se il giovedì è festivo;
- per BCC Vita Futuro: il capitale rivalutato in tale giovedì, secondo le modalità indicate al successivo art. 13.2.

Viene rilevata l'età assicurativa dell'Assicurato alla ricorrenza di riferimento del contratto e vengono di conseguenza determinate le percentuali di allocazione in vigore per età in base alla Tabella G.

Dopo aver verificato le percentuali di investimento effettive in BCC Vita Flex 5 e BCC Vita Flex 10, se necessaria verrà effettuata la riallocazione. Non saranno eseguite riallocazioni nel caso in cui le percentuali effettive dell'investimento risultino maggiori o minori del 2% di quelle indicate nella Tabella precedente, per evitare disinvestimenti di importi trascurabili.
La riallocazione viene eseguita con due modalità diverse a seconda che la percentuale di investimento effettiva in quota unit risulti maggiore o minore di quella stabilita nella Tabella G:

- se la percentuale effettiva della quota allocata nei Fondi Interni è maggiore, verrà disinvestito il controvalore delle quote da BCC Vita Flex 5 e BCC Vita Flex 10, in misura proporzionale, pari all'importo oggetto della riallocazione e al tempo stesso verrà reinvestito il controvalore nella Gestione Separata BCC Vita Futuro;
- se la percentuale effettiva della quota allocata nei Fondi Interni è minore, verrà disinvestito dalla Gestione Separata BCC Vita Futuro l'importo oggetto della riallocazione e al tempo stesso verrà reinvestito in BCC Vita Flex 5 e BCC Vita Flex 10, al fine di raggiungere le percentuali previste dalla Tabella G.

Esempio di riallocazione Life-Cycle

Controvalore ipotetico della posizione: 10.000,00 euro

Allocazione iniziale Life-Cycle, alla sottoscrizione:
Età assicurativa alla sottoscrizione: 47 anni
Fascia di età considerata: da 45 a 49 anni

Allocazione iniziale	**Valore posizione**	**% Allocazione posizione**	**% Life-Cycle Fascia 45-49 anni**
Fondi Interni			
- BCC Vita Flex 10	5.000,00 €	50,00%	50,00%
- BCC Vita Flex 5	1.000,00 €	10,00%	10,00%
Gestione Separata BCC Vita Futuro	4.000,00 €	40,00%	40,00%
Totale	**10.000,00 €**	**100,00%**	**100,00%**

Prima ricorrenza quinquennale
Età assicurativa rilevata: 52 anni
Fascia di età considerata: da 50 a 54 anni

Allocazione	**Valore posizione**	**% Allocazione posizione**	**% Life-Cycle Fascia 50-54 anni**	**Delta da riallocare**
Fondi Interni				
- BCC Vita Flex 10	5.000,00 €	50,00%	40,00%	-10,00%
- BCC Vita Flex 5	1.000,00 €	10,00%	15,00%	+5,00%
Gestione Separata BCC Vita Futuro	4.000,00 €	40,00%	45,00%	+5,00%
Totale	**10.000,00 €**	**100,00%**	**100,00%**	

4. PROFILO SALVAGENTE

L'allocazione derivante da questo profilo si realizza qualora sia attiva l'opzione Protezione (vedi Art. 18.2) e si rilevi una perdita del valore della componente investita in Fondi Interni superiore al 10% rispetto al capitale investito inizialmente nei Fondi Interni stessi.

Tale profilo non può essere scelto direttamente dal Contraente ed è così composto:

ALLOCAZIONE PROFILO SALVAGENTE	Gestione Separata BCC Vita Futuro	Fondo Interno BCC Vita Flex 5
	80%	20%

Dopo 3 mesi dalla riallocazione è previsto un piano di 4 switch trimestrali (Piano Salvagente) pari ciascuno al 10% della quota di Gestione Separata, verso il Fondo Interno BCC Vita Flex 5.

Alla fine dei 4 trimestri, la polizza verrà associata automaticamente al Profilo Self, con le percentuali di investimento raggiunte a quell'epoca; successivamente risulterà ancora attiva l'opzione Protezione.

Durante il Piano Salvagente sarà possibile effettuare ulteriori Switch volontari; in tal caso la polizza verrà associata automaticamente al Profilo Self e pertanto non verranno effettuati i successivi switch automatici trimestrali.

MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI VERSAMENTI SUCCESSIVI E DEI PREMI UNICI AGGIUNTIVI

Qualora il Contraente abbia scelto al momento della sottoscrizione del contratto il Profilo Millennials o l'Allocazione Life-Cycle, i premi unici ricorrenti saranno investiti secondo le percentuali di ripartizione previste dal profilo di investimento prescelto.

In caso di appartenenza al Profilo Self, la scelta dell'allocazione dei premi unici ricorrenti avviene sulla base delle percentuali scelte dal Contraente alla sottoscrizione del contratto.

In caso di versamento di premi unici aggiuntivi, il Contraente potrà comunque indicare le percentuali di ripartizione del premio investito con tale versamento estemporaneo tra la Gestione Separata e i Fondi Interni previsti dal contratto, **nel rispetto comunque dei limiti minimi/massimi di esposizione alla Gestione Separata**, mantenendo inalterato il proprio profilo di appartenenza iniziale e le relative percentuali di ripartizione applicate ai premi ricorrenti successivi.

OPERATIVITA' DELLA COMPAGNIA

A fronte delle allocazioni previste, la Compagnia:

- determina il capitale iniziale collegato alla Gestione Separata (di seguito "Capitale iniziale") relativo a ciascun premio versato, dato dall'importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui all'Art. 8, lettera a), la percentuale di allocazione nella Gestione Separata;

- determina il capitale investito nei Fondi Interni (di seguito "Capitale investito nei Fondi") relativo a ciascun premio versato, dato dall'importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui all'Art. 8, lettera a), la percentuale di allocazione nei Fondi;

- assegna al contratto un numero di quote dei Fondi dato dal rapporto tra il Capitale investito nei Fondi e il rispettivo valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 12 lettera a).

Esempio di calcolo del capitale investito:

Profilo selezionato: Self
Premio unico ricorrente con frazionamento annuale: € 2.400,00
Costo fisso: € 30,00
Costi variabili: € 2.370,00 * 2,00%) = € 47,40
Capitale iniziale investito: € 2.400,00 – € 30,00 – € 47,40 = € 2.322,60
Allocazione premio unico iniziale: 30% in Gestione Separata e 70% nei Fondi Interni
Capitale iniziale investito nella Gestione Separata, riportato nel modulo di polizza: € 2.322,60 * 30% = € 696,78
Capitale iniziale investito nei Fondi Interni, riportato nel modulo di polizza: € 2.322,60 * 70% = € 1.625,82

Art. 11 Valore delle quote relativo ai Fondi Interni

La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.
Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.
Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.
Il valore unitario della Quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia: www.bccvita.it.
Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.
Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo interno è convenzionalmente fissato a euro 5,00.
Per i Fondi Interni, al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote di uno o più fondi, le operazioni che comportano l'investimento o il disinvestimento delle quote verranno effettuate non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.

Art. 12 Giorni di riferimento delle quote relativo ai Fondi Interni

Per l'assegnazione o il disinvestimento delle quote dei Fondi Interni si adotta il giorno di riferimento di seguito stabilito per ognuna delle operazioni effettuate in forza del contratto, di seguito elencate:

a) Assegnazione del numero di quote del Fondo a seguito del versamento di ciascun premio unico (ricorrente o aggiuntivo) – Rif. Art. 7
Le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote conseguenti al versamento dei premi unici ricorrenti e degli eventuali premi unici aggiuntivi verranno effettuate:
- il giovedì della prima settimana successiva al giorno di sottoscrizione del Modulo di polizza o del versamento del premio unico ricorrente/aggiuntivo, se l'operazione avviene nei giorni compresi tra il lunedì e il giovedì;
- il giovedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione del Modulo di polizza o del versamento del premio unico ricorrente/aggiuntivo, se l'operazione avviene il venerdì.

b) Decesso dell'Assicurato – Rif. Art. 1
Le operazioni di disinvestimento conseguenti al pagamento del capitale previsto in caso di decesso verranno effettuate il giovedì della settimana successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia del certificato di morte dell'Assicurato.

c) Riscatto Totale / Riscatto Parziale / Recesso – Rif. Art. 17 e Art. 5
Le operazioni di disinvestimento conseguenti a recesso ed a riscatto verranno effettuate il giovedì della settimana successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione.
Diversamente, in caso di richiesta di riscatto effettuata nel corso della settimana in cui cade la data di scadenza, nonché nella settimana antecedente ad essa, le operazioni di disinvestimento verranno effettuate il primo giovedì antecedente alla data di scadenza.

d) Opzione Take Profit (Switch Automatico) – Rif. Art. 18.1
Le operazioni di disinvestimento conseguenti all'attività di consolidamento dell'eventuale plusvalenza realizzata nel Fondo Interno di riferimento oltre la soglia del 10%, verranno effettuate annualmente – al verificarsi delle condizioni descritte al successivo Art. 18.1 – il secondo giovedì del mese di gennaio di ogni anno. Il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il giovedì successivo a quello di disinvestimento.

e) Opzione Protezione (Switch Automatico) – Rif. Art. 18.2
Le operazioni di disinvestimento conseguenti all'attività di controllo sul livello di perdita del controvalore investito in Fondi Interni oltre la soglia del 10%, verranno effettuate – al verificarsi delle condizioni descritte al successivo Art. 18.2 – il primo giovedì successivo alla relativa Data Controllo. Il reinvestimento dell'importo da trasferire nel Profilo Salvagente verrà effettuato contestualmente a quello di disinvestimento.

f) Operazioni di disinvestimento e reinvestimento conseguenti a trasferimenti tra Fondi Interni e Gestione Separata (Switch Volontari) – Rif. Art. 15
In caso di trasferimenti tra Fondi Interni o tra Fondi Interni e Gestione Separata (e viceversa), le operazioni di disinvestimento conseguenti ad operazioni di trasferimento (switch) delle quote dal fondo di origine, verranno effettuate il giovedì della settimana successiva alla data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di trasferimento. Il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il giovedì successivo a quello di disinvestimento.

g) Operazioni di disinvestimento e reinvestimento derivanti dall'Allocazione Life-Cycle – Rif. Art. 16.1
Le operazioni di disinvestimento verranno effettuate il secondo giovedì successivo alla ricorrenza quinquennale di riferimento. Il calcolo del numero quote da disinvestire verrà effettuato il primo giovedì successivo alla ricorrenza quinquennale di riferimento. Il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato contestualmente a quello di disinvestimento.

h) Scadenza – Rif. Art. 1
Le operazioni di disinvestimento conseguenti al pagamento del capitale previsto a scadenza verranno effettuate il primo giovedì antecedente alla data di scadenza.

Per i dettagli relativi alla determinazione del valore unitario delle quote dei Fondi Interni, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del "Giorno di riferimento", si rimanda all'Articolo "Valore unitario della Quota e sua pubblicazione" del Regolamento di ciascun Fondo interno.

Qualora il giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento e l'attribuzione delle quote (fissato di norma il giovedì) non coincida con un giorno di Borsa aperta, sarà considerato come tale il primo giorno di Borsa aperta successivo.
Qualora, a causa di una sospensione o di una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le quote, verrà considerato (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie. Nei giorni di festività nazionale nei mercati di riferimento le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 13 Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata)

La rivalutazione del capitale investito in Gestione Separata è collegata a una specifica gestione patrimoniale denominata BCC Vita Futuro, separata dalle altre attività della Compagnia.

Per il calcolo della misura di rivalutazione, il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

MISURA DI RIVALUTAZIONE

La misura annua di rivalutazione da applicare è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata BCC Vita Futuro diminuito dell'aliquota (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione), rappresentata nella seguente tabella:

Ritenzione applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,30%

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa. In questo caso, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.
La misura annua di rivalutazione potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti positivo ma inferiore alla ritenzione sul rendimento in conseguenza dei costi applicati.
Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione sarà ulteriormente ridotta dell'aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.

DETERMINAZIONE DEL CAPITALE RIVALUTATO

Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza e applicando il costo fisso di gestione annua.
La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale.
La rivalutazione del capitale a una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.
Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.

TASSO ANNUO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

In relazione al capitale investito nella Gestione Separata BCC Vita Futuro, il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente:

- alla scadenza del contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque momento avvenga nel corso della durata contrattuale.

In momenti diversi da quelli sopra indicati la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata non è operante per l'esercizio del riscatto.
La garanzia non è inoltre operante per i capitali disinvestiti dalla Gestione Separata a seguito di operazioni di trasferimento (switch) operate durante la vita del contratto.
Per capitale investito in gestione separata si intende il cumulo dei premi versati in quest'ultima, al netto dei costi di cui all'Art. 8, lettera a), comprensivo dei premi unici ricorrenti, degli eventuali versamenti aggiuntivi e switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio relativa a riscatti parziali o switch in uscita richiesti precedentemente.

Art. 14 Modalità di conversione del premio in Quote e modalità di investimento nella Gestione Separata

14.1 Modalità di conversione del premio in Quote dei Fondi Interni

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote conseguenti al versamento del premio ricorrente iniziale, inerenti a ciascun Fondo Interno, verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato all'Art. 4.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote conseguenti al versamento degli eventuali premi unici aggiuntivi – e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali – verranno effettuate:

a) il giovedì della prima settimana successiva al giorno di sottoscrizione del versamento del premio unico aggiuntivo, se la sottoscrizione avviene nei giorni compresi tra il lunedì e il giovedì;
b) il giovedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione del versamento del premio unico aggiuntivo, se la sottoscrizione avviene il venerdì.

Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra la parte del premio versato destinata al Fondo Interno – al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 8, lettera a) – ed il valore unitario della Quota relativo al giorno in cui hanno luogo le operazioni di investimento e di attribuzione, determinato secondo quanto previsto all'Art. 11.

Qualora il giovedì, giorno di riferimento per l'investimento e l'attribuzione delle Quote, non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà considerato (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie. Nei giorni di festività nazionale nei mercati di riferimento le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter investire nei nuovi Fondi Interni gli eventuali premi unici aggiuntivi. La Compagnia si obbliga alla consegna del Set Informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno.

14.2 Modalità di investimento nella Gestione Separata

Le operazioni di investimento nella Gestione Separata "BCC Vita Futuro" conseguenti al versamento del premio ricorrente iniziale verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato all'Art. 4.

Le operazioni di investimento nella Gestione Separata "BCC Vita Futuro" conseguenti al versamento degli eventuali premi unici aggiuntivi – e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali – verranno effettuate:

a) il giovedì della prima settimana successiva al giorno di sottoscrizione del versamento del premio unico aggiuntivo, se la sottoscrizione avviene nei giorni compresi tra il lunedì e il giovedì;
b) il giovedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione del versamento del premio unico aggiuntivo, se la sottoscrizione avviene il venerdì.

Il capitale investito nella Gestione Separata "BCC Vita Futuro" è pari alla parte di premio versato destinato alla gestione stessa al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 8, lettera a).

Art. 15 Trasferimenti volontari (Switch volontari)

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di effettuare le seguenti operazioni di trasferimento:

- trasferimenti volontari tra Fondi Interni e Gestione Separata e viceversa (Switch tra Fondi Interni e Gestione Separata).
- trasferimenti volontari tra Fondi Interni (Switch tra Fondi Interni);

In caso di switch deve essere sempre preservato il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, **non potrà risultare superiore al 50% o inferiore al 10% del totale dei premi versati**.
Qualora non vengano rispettati i limiti predetti, l'operazione di switch non sarà effettuata dalla Compagnia.
Operazioni di switch compiute da Profilo Millennials, Allocazione Life-Cycle e Profilo Salvagente comportano automaticamente il passaggio al Profilo Self.
L'operazione di Switch volontario determina la ridefinizione delle percentuali di ripartizione dei premi ricorrenti successivi a tale operazione.

Non è previsto alcun limite massimo annuale di switch.
Il primo switch annuale effettuato è gratuito; i successivi hanno un costo cadauno di 10,00 euro.
La Compagnia detrarrà dall'importo trasferito gli eventuali costi per il trasferimento come definiti al precedente Art. 8, lettera c).

Il presente contratto consente le operazioni di switch tra Fondi Interni e Gestione Separata per importi non inferiori a 2.500,00 euro.
Qualora non vengano rispettati i limiti predetti, l'operazione di switch non sarà effettuata dalla Compagnia.

Il Contraente ha la possibilità di richiedere lo switch volontario inviando un Fax al numero 02 21072250 o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verrà informato mediante comunicazione scritta.

15.1 Switch volontario da uno o più Fondi Interni ad altri Fondi Interni
Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Interni ad altri Fondi Interni comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote che risultano assegnate al contratto a un altro Fondo Interno o ad altri Fondi Interni scelti dal Contraente fra quelli riservati dalla Compagnia al contratto medesimo.
Il Contraente sulla richiesta dovrà indicare il numero di quote oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende disinvestire e reinvestire da e nel/i predetto/i Fondo/i Interno/i.

A seguito dell'operazione di trasferimento, la Compagnia provvede:

a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/i Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dal Contraente sulla richiesta;

b) a determinare l'ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all'Art. 12, lettera h). Se si tratta di un trasferimento successivo al primo, effettuato nel corso del medesimo anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta, detto ammontare viene ridotto delle spese di cui all'Art. 8, lettera d);

c) ad assegnare al contratto un numero di quote del o dei Fondi Interni di destinazione dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) – suddiviso secondo la ripartizione prescelta dal Contraente per l'operazione di reinvestimento e indicata nella richiesta – e il rispettivo valore unitario delle quote dei Fondi Interni di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui all'Art. 12, lettera h). Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato a Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al contratto.

15.2 Switch volontario da Fondi Interni alla Gestione Separata e viceversa
Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata e viceversa dovrà avvenire preservando il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, **non potrà risultare superiore al 50% o inferiore al 10% del totale dei premi versati**.

A seguito dell'operazione di trasferimento, la Compagnia provvede ad assegnare al contratto un numero di quote dei Fondi Interni di destinazione dato dal rapporto tra la parte del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata oggetto del trasferimento - suddivisa secondo la ripartizione prescelta dal Contraente per l'operazione di reinvestimento e indicata nella richiesta - e il rispettivo valore unitario delle quote del o dei Fondi Interni di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui all'Art. 12, lettera f). Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato al/i Fondi Interni scelto/i fra quelli riservati dalla Compagnia al contratto.

La Compagnia, dopo avere eseguito le operazioni di switch, con riferimento ai Fondi Interni, comunicherà per iscritto al Contraente il numero delle quote trasferite e di quelle attribuite, oltre ai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.

SOSPENSIONE OPERATIVITA'
In alcuni periodi sarà inibita al Contraente la possibilità di richiedere lo Switch volontario, per rendere possibile l'esecuzione dell'operatività legata alle opzioni Protezione e Take Profit, nonché all'Allocazione Life-Cycle.
Non sarà inoltre possibile effettuare richieste di Switch volontari nelle due settimane antecedenti la data di scadenza del contratto.

Art. 16 Trasferimenti automatici (Switch Automatici)

16.1 Switch Automatico derivante dall'Allocazione Life-Cycle
L'Allocazione Life-Cycle prevede periodicamente la riallocazione **mediante switch automatici del capitale investito tra la Gestione Separata BCC Vita Futuro, il Fondo Interno BCC Vita Flex 5 e il Fondo Interno BCC Vita Flex 10**, per ridistribuire gli investimenti (comprensivi anche di quanto versato attraverso eventuali versamenti aggiuntivi) secondo le percentuali indicate nella Tabella G di cui all'Art. 10.

Il giovedì lavorativo immediatamente successivo alle ricorrenze del contratto prefissate ogni 5 anni (5ª, 10ª, 15ª e 20ª ricorrenza), viene rilevato il capitale maturato di ogni singola posizione, come di seguito esposto:

- per BCC Vita Flex 5 e BCC Vita Flex 10: numero delle quote attribuite alla singola posizione individuale moltiplicato per il loro valore unitario, rilevato in tale giovedì o il primo giorno lavorativo successivo se il giovedì è festivo;
- per BCC Vita Futuro: il capitale rivalutato in tale giovedì, secondo le modalità indicate all'Art. 13.2.

Viene rilevata l'età assicurativa dell'Assicurato alla ricorrenza di riferimento del contratto e vengono di conseguenza determinate le percentuali di allocazione in vigore per età in base alla Tabella precedente.

Dopo aver verificato le percentuali di investimento effettive in BCC Vita Flex 5 e BCC Vita Flex 10, se necessaria verrà effettuata la riallocazione. Non saranno eseguite riallocazioni nel caso in cui le percentuali effettive dell'investimento risultino maggiori o minori del 2% di quelle indicate nella Tabella precedente, per evitare disinvestimenti di importi trascurabili.
La riallocazione viene eseguita con due modalità diverse a seconda che la percentuale di investimento effettiva in quota allocata nei Fondi Interni risulti maggiore o minore di quella stabilita nella Tabella G di cui all'Art. 10:

- se la percentuale effettiva della quota allocata nei Fondi Interni è maggiore, verrà disinvestito il controvalore delle quote da BCC Vita Flex 5 e BCC Vita Flex 10, in misura proporzionale, pari all'importo oggetto della riallocazione e al tempo stesso verrà reinvestito il controvalore nella Gestione Separata BCC Vita Futuro;
- se la percentuale effettiva della quota allocata nei Fondi Interni è minore, verrà disinvestito dalla Gestione Separata BCC Vita Futuro l'importo oggetto della riallocazione e al tempo stesso verrà reinvestito in BCC Vita Flex 5 e BCC Vita Flex 10, al fine di raggiungere le percentuali previste dalla Tabella G di cui all'Art. 10.

SOSPENSIONE OPERATIVITA'
Se selezionato questo profilo di investimento, non sarà possibile inserire eventuali richieste di Switch volontario, Versamento aggiuntivo, Riscatto e Sinistro per decesso nel periodo compreso tra il primo e il secondo giovedì successivo la ricorrenza quinquennale di riferimento.
Tali operazioni potranno essere inserite dopo il completamento delle operazioni di switch derivanti dal Life-Cycle.

Regole di priorità
In caso di coincidenza temporale, le operazioni legate all'opzione Protezione verranno effettuate prioritariamente rispetto alle operazioni legate al Life-Cycle.

16.2 Switch Automatico dal Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80
In presenza di quote del Fondo Interno "BCC Vita Strategia Protetta 80" assegnate al contratto, qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il valore unitario della quota ("Valore Quota") scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (di seguito "Evento di Discesa"), la Compagnia procederà – **senza che sia richiesto al Contraente di fornire il preventivo assenso** – ad effettuare uno Switch automatico verso il Fondo Interno "BCC Vita Flex 5".

In particolare, a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa, la Compagnia provvede:

a) a disinvestire il totale delle quote del Fondo BCC Vita Strategia Protetta 80 che risultano assegnate al contratto;
b) a determinare l'ammontare complessivo da trasferire dato dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento del disinvestimento;
c) ad assegnare al contratto un numero di quote del Fondo Interno BCC Vita Flex 5 dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) ed il valore unitario di dette quote relativo al giorno di riferimento di cui alla precedente lettera b); la Compagnia eseguirà l'operazione di trasferimento automatico degli attivi entro 60 giorni dall'Evento di Discesa;
d) ad inviare al Contraente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

Per le informazioni di dettaglio sull'Evento di Discesa si rimanda all'Articolo 5 del Regolamento del Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80 che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

A seguito dello Switch automatico il Fondo BCC Vita Strategia Protetta 80 verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo.
Qualora il Fondo BCC Vita Flex 5 non fosse più disponibile, lo Switch automatico verrà effettuato verso un altro fondo interno con caratteristiche analoghe, reso disponibile dalla Compagnia.

In questo caso la Compagnia provvederà ad inviare ai Contraenti una comunicazione in conformità alla normativa vigente.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dell'eventuale Switch automatico, **nel periodo compreso tra il decimo giorno lavorativo successivo all'Evento di Discesa e la data di detto Switch automatico, ai Contraenti che in quel momento detengono quote del Fondo BCC Vita Strategia Protetta 80 non è consentito effettuare sul contratto le seguenti operazioni:**

- **Versamento di premi unici aggiuntivi;**
- **Versamento di premi unici ricorrenti;**
- **Switch volontario;**
- **Riscatto Parziale o Riscatto Totale**.

SEZIONE VI) DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Art. 17 Riscatto

Trascorsi un anno dalla decorrenza e a condizione che l'Assicurato sia in vita, nel corso della durata contrattuale il Contraente può richiedere la corresponsione del valore di Riscatto Totale o del Riscatto Parziale.

Per maturare il diritto al riscatto il Contraente deve versare almeno la prima annualità di premio.
In caso di sospensione del pagamento del premio nel corso del primo anno, il Contraente deve completare il versamento della prima annualità di premio entro dodici mesi dall'ultimo pagamento effettuato.
In caso contrario il contratto si intenderà estinto e i premi versati saranno acquisiti dalla Compagnia.

In caso di riscatto totale o parziale la Compagnia applica i costi di cui all'Art. 8, lettera b), variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

SOSPENSIONE OPERATIVITA'
In alcuni periodi sarà inibita al Contraente la possibilità di richiedere il Riscatto Parziale, per rendere possibile l'esecuzione dell'operatività legata alle opzioni Protezione e Take Profit, nonché all'Allocazione Life-Cycle.

17.1 Riscatto Totale
Il Riscatto Totale determina la risoluzione del contratto e il conseguente disinvestimento del totale delle quote del Fondo o dei Fondi assegnati al contratto ai sensi dell'Art. 14 e del capitale collegato alla Gestione Separata.

Il valore di Riscatto Totale è dato dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale collegato alla Gestione Separata
   Tale importo si ottiene **sottraendo il costo di riscatto di cui all'Art. 8, lettera b) al capitale rivalutato fino alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto.**

b) Capitale collegato al/i Fondo/i
   Tale importo si ottiene **sottraendo il costo di riscatto di cui all'Art. 8, lettera b) al controvalore delle quote del Fondo o dei Fondi che risultano assegnate al contratto ai sensi dell'Art. 14 (dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all'Art. 12, lettera c)**.

La richiesta di Riscatto Totale deve pervenire alla Compagnia inviando Fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.
La richiesta deve essere altresì corredata dalla documentazione prevista all'Art. 23.
La Compagnia considererà inoltre valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

In caso di riscatto, è possibile che l'importo ottenuto sia inferiore al capitale investito in Gestione Separata.
Riguardo al capitale investito nei Fondi, in caso di andamento sfavorevole del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nei Fondi.

17.2 Riscatto Parziale
Il Riscatto Parziale non determina la risoluzione del contratto.

Il valore di ciascun Riscatto Parziale coincide con l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo.
Il Contraente deve espressamente indicare, nella propria richiesta, il valore del capitale investito nella Gestione Separata o il numero di Quote che intende riscattare.
L'operazione di riscatto parziale deve comunque preservare il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, compresi i premi unici ricorrenti e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, **non potrà risultare superiore al 50% o inferiore al 10% del totale dei premi versati**.

Ciascun Riscatto Parziale viene concesso nel rispetto dei seguenti limiti:
- l'importo richiesto dal Contraente **sia almeno pari a 500,00 euro**;
- **la somma degli importi** del capitale collegato alla Gestione Separata e del controvalore delle quote dei Fondi assegnate al contratto, **che residuano dopo l'operazione di Riscatto Parziale**, **non risulti inferiore al premio ricorrente di prima annualità.**

L'operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione, dal Fondo selezionato, di un numero di Quote il cui controvalore equivale all'importo richiesto.
Se invece il riscatto riguarda il capitale investito nella Gestione Separata, l'operazione comporterà la diminuzione del capitale rivalutato per un importo pari al capitale riscattato.
Il riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte come definito all'Art. 1.2.

La richiesta di Riscatto Parziale deve pervenire alla Compagnia inviando Fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.
La richiesta deve essere altresì corredata dalla documentazione prevista all'Art. 23.
La Compagnia considererà inoltre valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Art. 18 Opzioni finanziarie disponibili

Nel contratto sono disponibili le seguenti opzioni finanziarie:
- opzione Take Profit;
- opzione Protezione.

18.1 Take Profit
L'opzione Take Profit prevede – annualmente – uno Switch Automatico finalizzato al consolidamento dell'eventuale plusvalenza realizzata dai Fondi Interni per i quali il Contraente ha attivato tale opzione, qualora quest'ultima sia pari o superiore alla soglia del 10%.

Tale meccanismo opera annualmente, il secondo giovedì lavorativo del mese di gennaio di ogni anno, a condizione che nell'intero anno solare precedente (anno di riferimento) non siano intervenute movimentazioni sul Fondo Interno di riferimento (versamenti aggiuntivi e/o switch e/o riscatti parziali).
A tal fine la Compagnia, relativamente a ogni contratto, rileva la plusvalenza teorica (variazione del valore della Quota) realizzata nell'anno di riferimento.
Qualora tale plusvalenza teorica risultasse essere pari o maggiore alla soglia del 10%, la Compagnia procederà ad effettuare uno Switch Automatico (per un numero di quote pari, per controvalore, all'intera plusvalenza realizzata) dal Fondo Interno di riferimento verso la Gestione Separata "BCC Vita Futuro".
In conseguenza dello svolgimento di tale attività, la Compagnia potrebbe modificare l'allocazione delle singole componenti di investimento vigenti nel contratto.

Non è richiesto al Contraente di fornire un preventivo assenso alle operazioni di Switch Automatico derivanti dall'attività relativa all'opzione Take Profit.

In caso di minusvalenza o di plusvalenza teorica inferiore al 10%, il meccanismo Take Profit non verrà attivato.
L'importo minimo della plusvalenza da trasferire, per ogni singola operazione relativa al meccanismo di Take Profit, non potrà essere inferiore a 100,00 euro.
Per importi inferiori a 100,00 euro lo Switch Automatico non verrà effettuato.

Esempio di controllo Take Profit:
Frequenza di rilevazione: annuale

Valore quota inizio periodo: € 10,00
Valore quota fine periodo: € 11,50
Variazione % rilevata nel periodo di osservazione: (11,50 / 10,00) - 1 = 15,00%
Trasferimento della plusvalenza, pari al prodotto tra il numero di quote e la differenza tra il valore quota, dal Fondo Interno alla Gestione Separata

Valore quota inizio periodo: € 10,00
Valore quota fine periodo: € 10,50
Variazione % rilevata nel periodo di osservazione: (10,50 / 10,00) - 1 = 5,00%
Nessun trasferimento dal Fondo Interno alla Gestione Separata in quanto la plusvalenza è inferiore al 10%

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MECCANISMO DI CONTROLLO
Se attiva tale opzione, eventuali richieste di Switch volontario, Versamento aggiuntivo, Riscatto e Sinistro per decesso, presentate nel periodo compreso tra il primo e il secondo giovedì successivo a ciascun anno di osservazione, inibiranno il controllo inerente all'opzione Take Profit.
Non sarà possibile inserire tali richieste nel periodo compreso tra il secondo e il terzo giovedì successivo a ciascun anno di osservazione.
Tali operazioni potranno essere inserite dopo il completamento delle operazioni di switch automatici derivanti dal Take Profit.

I premi unici ricorrenti ed eventuali premi unici aggiuntivi incassati nel periodo compreso tra il primo giovedì successivo all'anno di riferimento e il secondo mercoledì successivo rispetto a tale data (relativamente alle polizze interessate dalla riallocazione derivante dall'opzione Protezione) saranno investiti il quarto giovedì lavorativo successivo all'anno di osservazione. L'investimento di tali premi seguirà l'allocazione precedente allo Switch automatico derivante dall'opzione Take Profit.

Regole di priorità
In caso di sovrapposizione temporale, le operazioni legate all'opzione Protezione e al Life-Cycle verranno effettuate prioritariamente rispetto alle operazioni legate al Take Profit.

Attivazione/disattivazione dell'Opzione Take Profit
L'opzione può essere attivata dal Contraente alla sottoscrizione o durante la vita del contratto. Una volta attivata, è' facoltà del Contraente di chiedere successivamente la disattivazione dell'opzione. Una volta disattivata, non è possibile attivarla nuovamente.

Il cliente può attivare e disattivare l'opzione, inviando un Fax al numero 02 21072250 o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

18.2 Opzione Protezione
L'opzione Protezione ha la finalità di monitorare eventuali riduzioni del capitale investito inizialmente nei Fondi Interni oltre la soglia del 10% e di predisporre, in tale eventualità, uno Switch Automatico verso il Profilo Salvagente di cui all'Art. 10.

Per capitale investito in Fondi Interni si intende il cumulo dei premi versati in quest'ultimi, al netto dei costi di cui all'Art. 8, lettera a), comprensivo degli eventuali versamenti aggiuntivi e switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio relativa a riscatti parziali o switch in uscita richiesti precedentemente.

Tale meccanismo di controllo per rilevare l'eventuale perdita superiore al 10% opera mensilmente l'ultimo giovedì lavorativo di ciascun mese di osservazione (Data Controllo).
Il valore di riferimento è maggiorato degli ulteriori capitali investiti e diminuito dei disinvestimenti avvenuti tra la decorrenza del contratto la Data Controllo, attraverso versamento di premi ricorrenti, eventuali versamenti aggiuntivi, riscatti parziali o switch.
Alla Data Controllo si procede con la verifica della suddetta perdita e al verificarsi della condizione citata sopra, il primo giovedì lavorativo successivo al periodo di osservazione mensile viene esercitato in automatico lo switch verso il Profilo Salvagente.
In conseguenza dello svolgimento di tale attività, la Compagnia potrebbe modificare l'allocazione delle singole componenti di investimento vigenti nel contratto.
Non è richiesto al Contraente di fornire un preventivo assenso alle operazioni di Switch Automatico derivanti dall'attività relativa all'opzione Protezione.

Esempio di controllo con opzione Protezione:
Frequenza di rilevazione: mensile

Data attivazione
Valore della quota alla data attivazione: € 5,00
Numero quote detenute: 2.000,00
Controvalore iniziale investita in Fondi Interni: € 10.000,00

Prima data controllo
Operazione sulla polizza: nessuna
Valore della quota alla data controllo: € 5,30
Numero quote detenute: 2.000,00
Controvalore nei Fondi Interni alla data controllo: € 10.600,00
Variazione % rilevata: (10.600,00 / 10.000,00) -1 = + 6,00%
Perdita rilevata < 10%, nessuna riallocazione della posizione nel Profilo Salvagente

Seconda data controllo
Operazione sulla polizza: Versamento aggiuntivo € 5.000,00
Valore della quota alla data controllo: € 5,50
Numero quote detenute: 2.909,09
Controvalore nei Fondi Interni alla data controllo: € 16.000,00
Variazione % rilevata: (16.000,00 / (10.000,00 + 5.000,00)) -1 = + 6,67%
Perdita rilevata < 10%, nessuna riallocazione della posizione nel Profilo Salvagente

Terza data controllo
Operazione sulla polizza: nessuna
Valore della quota alla data controllo: € 4,90
Numero quote detenute: 2.909,09
Controvalore nei Fondi Interni alla data controllo: € 14.254,55
Variazione % rilevata: (14.254,55 / (10.000,00 + 5.000,00)) -1 = - 4,97%
Perdita rilevata < 10%, nessuna riallocazione della posizione nel Profilo Salvagente

Quarta data controllo
Operazione sulla polizza: nessuna
Valore della quota alla data controllo: € 4,50
Numero quote detenute: 2.909,09
Controvalore nei Fondi Interni alla data controllo: € 13.090,91
Variazione % rilevata: (13.090,91 / (10.000,00 + 5.000,00)) -1 = - 12,73%
Perdita rilevata >10%, che comporta il completo disinvestimento della posizione sui Fondi Interni e il reinvestimento nel Profilo Salvagente

RIALLOCAZIONI SUCCESSIVE
Dopo 3 mesi dalla riallocazione è previsto un piano di 4 switch automatici (Piano Salvagente) con cadenza trimestrale pari ciascuno al 10% della quota di Gestione Separata, verso il Fondo Interno BCC Vita Flex 5.
Alla fine dei 4 trimestri, la polizza verrà associata automaticamente al Profilo Self, con le percentuali di investimento raggiunte a quell'epoca.

Qualora il Contraente nel corso del periodo di Piano Salvagente effettui Switch volontari, Riscatti o Versamenti aggiuntivi, verranno inibiti i successivi Switch automatici trimestrali di cui sopra.
In caso di passaggio dal Profilo Salvagente al Profilo Self a seguito di Switch volontari, il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, **non potrà risultare superiore al 50% o inferiore al 10% del totale dei premi versati.**

L'operazione di disinvestimento delle quote attribuite al contratto e la contestuale operazione di investimento in Gestione Separata saranno effettuate nel primo giorno di riferimento successivo alla data in cui la Compagnia ha rilevato il verificarsi delle condizioni dell'attivazione dell'opzione. La rilevazione delle condizioni per il disinvestimento da parte dell'Impresa avviene sulla base degli ultimi valori delle quote disponibili per i Fondi Interni collegati al contratto. L'Impresa, quindi, può calcolare e rilevare la perdita ad una determinata data, solo dopo aver rilevato il valore delle quote.
L'operazione di disinvestimento viene effettuata nel primo giorno di riferimento successivo al giorno di rilevazione. Vi è quindi un divario temporale tra il giorno in cui si verifica la perdita ed il giorno di effettuazione degli switch da parte della Compagnia.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MECCANISMO DI CONTROLLO
Se attiva tale opzione, eventuali richieste di Switch volontario, Versamento aggiuntivo, Riscatto e Sinistro per decesso, presentate nel periodo compreso tra l'ultimo giovedì lavorativo di ciascun mese di osservazione e il giovedì immediatamente precedente ad esso, inibiranno il controllo inerente all'opzione Protezione.
Relativamente al "Piano Salvagente", non sarà possibile presentare tali richieste tra l'ultimo giovedì lavorativo di ciascun mese di osservazione e il giovedì successivo rispetto a tale data dei mesi interessati dagli Switch automatici trimestrali.
Tali operazioni potranno essere inserite dopo il completamento delle operazioni di switch automatici derivanti dal Piano Salvagente.

I premi unici ricorrenti ed eventuali premi unici aggiuntivi incassati nel periodo compreso tra il penultimo giovedì di ciascun mese di osservazione e il secondo mercoledì successivo rispetto a tale data (relativamente alle polizze interessate dalla riallocazione derivante dall'opzione Protezione) saranno investiti il secondo giovedì lavorativo successivo rispetto al mese di osservazione. L'investimento di tali premi seguirà l'allocazione precedente allo Switch automatico derivante dall'opzione Protezione.

Nel mese antecedente la scadenza del contratto o in caso di Sinistro per decesso, l'operatività inerente all'opzione Protezione è inibita.

Disattivazione dell'Opzione Protezione
L'opzione è attiva alla sottoscrizione del contratto. E' facoltà del Contraente di chiedere la disattivazione dell'opzione alla sottoscrizione o in un secondo momento.

Il cliente può scegliere la disattivazione già alla sottoscrizione del contratto o in un momento successivo, inviando un Fax al numero 02 21072250 o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Art. 19 Opzione di conversione in una prestazione in forma di rendita vitalizia

Prima della scadenza, il Contraente può chiedere che la somma corrispondente alla prestazione a scadenza di cui all'Art. 1.1 sia convertita in una delle prestazioni descritte ai punti A), B) e C) che seguono.
Ciascuna delle tipologie di rendita può essere corrisposta a favore del Beneficiario designato, a scelta del Contraente, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate.

L'importo della rendita sarà determinato al momento della richiesta dell'opzione in base all'età assicurativa dell'Assicurato, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all'epoca della conversione.
Nel caso di scelta della rendita vitalizia reversibile, l'importo sarà determinato in base all'età assicurativa dell'Assicurato e della testa reversionaria, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all'epoca della conversione.

La Compagnia fornisce per iscritto, non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Contraente, una sintesi di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i costi e le condizioni economiche.
La Compagnia si impegna a trasmettere al Contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il Set Informativo relativo ai prodotti assicurativi vita di interesse.

La rendita non è riscattabile durante il periodo della sua erogazione.
La conversione in rendita viene concessa a condizione che:
- **l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 euro annui;**
- **l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.**

La rendita iniziale di opzione si ottiene applicando alla prestazione da convertire, al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, il relativo coefficiente di conversione in vigore all'epoca della conversione, personalizzato in funzione dell'età dell'Assicurato (e dell'età del sopravvivente designato in caso di rendita reversibile).

SCELTE ESERCITABILI

A. Rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita
La Compagnia corrisponde una rendita finché l'Assicurato sarà in vita.

B. Rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona
La Compagnia corrisponde una rendita finché l'Assicurato sarà in vita; successivamente la girerà, totalmente o parzialmente, a favore della testa reversionaria (indicata al momento della scelta di questa opzione) e fintantoché quest'ultima resterà in vita.

C. Rendita annua vitalizia rivalutabile certa e poi vitalizia
La Compagnia corrisponde una rendita certa per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente; e successivamente vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita.
In caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni, la rendita sarà erogata a favore del Beneficiario designato non oltre tale limite temporale.

Art. 20 Diritti del Contraente e del Beneficiario

a) Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

b) Limitazioni di azioni esecutive o cautelari
Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

c) Diritto proprio del Beneficiario
Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia.
Pertanto, le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 21 Duplicato di polizza

Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari al verificarsi dell'evento assicurato, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.

SEZIONE VII) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Art. 22 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.
Il Contraente può revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:

- **dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;**
- **dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.**

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.
Inoltre, nel caso in cui il Contraente abbia optato per la rendita vitalizia reversibile, verificatosi il decesso dell'Assicurato, beneficiaria della prestazione diventa la Testa Reversionaria.

Art. 23 Pagamenti della Compagnia

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare.
Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di recesso dal contratto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di riscatto:

- richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di decesso:

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dai Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;

- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e contenente:
  - in presenza di testamento:
    - copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
    - l'attestazione che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l'età degli eredi legittimi o degli eredi testamentari.
  - in assenza di testamento:
    - le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi dell'Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza);
- in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
- in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell'evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l'operatività della garanzia.

A scadenza:
- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dai Beneficiari. La richiesta dovrà essere firmata anche dal Contraente nel caso in cui il contratto preveda un'opzione per l'erogazione della prestazione;
- certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.

La Compagnia, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell'autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
Oltre alla documentazione di cui sopra, **gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l'identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l'informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.**

Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante Fax al numero 02.21072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla consegna di detta documentazione completa da parte del Contraente e/o dei Beneficiari all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, **al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno**.

SEZIONE VIII) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO, LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITÀ

Art. 24 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
- **di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;**
- **di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale di cui all'Art. 1.2, lettera a).**

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
- **di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;**
- **di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 1.2, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.**

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

Art. 25 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari e aventi diritto.

Art. 26 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 27 Variazioni contrattuali e comunicazione in caso di perdite

La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente con evidenza degli effetti sul contratto.
In particolare, nel caso in cui nel corso della durata del contratto intervengano modifiche delle informazioni contenute nel Set Informativo, la Compagnia effettuerà le dovute comunicazioni con le modalità previste al precedente Art. 15.2.

Comunicazione in caso di perdite
La Compagnia provvederà a inviare una comunicazione al Contraente, qualora, in corso di contratto, il controvalore delle Quote dallo stesso complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto ai premi

investiti nei Fondi Interni, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Art. 28 Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni

La Compagnia può istituire nuovi Fondi Interni oltre a quelli previsti da contratto, informandone il Contraente. Questi potrà investire nei Fondi Interni di nuova istituzione:

a. sottoscrivendo le loro Quote;
b. trasferendo le Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel contratto o dalla Gestione Separata.

Nel caso in cui la Compagnia decidesse di istituire nuovi Fondi Interni da collegare al presente contratto, verrà data preventivamente comunicazione al Contraente tramite lettera e reso disponibile il Set Informativo aggiornato, unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni, sul sito internet www.bccvita.it.

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei, nei limiti e secondo le modalità indicate all'Art. 2 del Regolamento dei Fondi Interni.

Art. 29 Comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia

In caso di trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell'Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.
L'inosservanza di tale obbligo comporta inoltre il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.

Art. 30 Prescrizione

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti a un termine di prescrizione di dieci anni, che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.
Pertanto, decorso tale termine, se non adeguatamente sospeso o interrotto, gli importi dovuti dalla Compagnia sono devoluti all'apposito fondo istituito dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 31 Legge applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "BCC Vita Futuro"

1 – Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della BCC Vita, che viene contraddistinta con il nome BCC VITA FUTURO. La gestione BCC VITA FUTURO è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

2 – La valuta di denominazione della gestione BCC VITA FUTURO è l'Euro.

3 – Il rendimento annuo della gestione BCC VITA FUTURO viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.

4 – Obiettivi e politiche di investimento:

a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
   - titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari**:** i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
   - azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
   - organismi di investimento collettivi (OICR)**:** gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
     – fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
     – fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
     – fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
     – hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
   - immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:
- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.
Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
   - salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
   - ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.

   L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
d) Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, qualora vengano impiegati strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione per attuare strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, si prevede la costituzione di un c.d. "fondo derivati" per il rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura complessiva dell'operazione di copertura.

   Tale rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite rappresenta una deroga alle normali regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui al successivo punto 10 e 10.bis ed è effettuata nel rispetto dei limiti e delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, art. 7-quater.

5 – La gestione BCC VITA FUTURO è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione BCC VITA FUTURO non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.

6 – Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione BCC VITA FUTURO.

7 – Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

8 – Sulla gestione BCC VITA FUTURO possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

9 – Il rendimento della gestione BCC VITA FUTURO beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

10 – Il tasso medio di rendimento annuo della gestione BCC VITA FUTURO si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione BCC VITA FUTURO, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione BCC VITA FUTURO nello stesso periodo.
Nel risultato finanziario della gestione BCC VITA FUTURO, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione BCC VITA FUTURO, – tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 10bis – comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9 e dall'eventuale utilizzo del "fondo derivati" così come descritto nell'Art. 4 comma d).
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione e con le modalità indicate nel successivo punto 10bis.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione BCC VITA FUTURO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione BCC VITA FUTURO per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione BCC VITA FUTURO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione BCC VITA FUTURO.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione BCC VITA FUTURO ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione BCC VITA FUTURO.
L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.
Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione BCC VITA FUTURO sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

10bis – Secondo quanto previsto dall'art. 7-bis e 7-ter del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario di cui al precedente punto 10 è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.
Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.

11 – È ammessa la possibilità di scissione o fusione della gestione BCC VITA FUTURO con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento IVASS n. 38 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, dal Provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, dal Regolamento IVASS n.14 del 18 febbraio 2008 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nell'operazione;
c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
d) le politiche di investimento delle gestioni separate siano omogenee;
e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione BCC VITA FUTURO circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

i) le motivazioni dell'operazione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate all'operazione e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione;
iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione separata cui è collegato il presente contratto, derivante dall'operazione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.
La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

12 – La gestione BCC VITA FUTURO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione BCC VITA FUTURO al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione BCC VITA FUTURO, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

13 – Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "BCC Vita Strategia Protetta 80"

Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno
BCC Vita S.p.A. (la **Compagnia**) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il Fondo Interno denominato **BCC Vita Strategia Protetta 80** (il **Fondo**).
Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Compagnia.

Art. 2 – Fusione tra Fondi interni e operazioni di switch automatico

A. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione.

Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
La Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.

B. Inoltre, al verificarsi dell'Evento di Discesa (come di seguito definito), la Compagnia procederà, senza assenso preventivo del Contraente, ad effettuare uno switch automatico del Fondo verso il fondo interno della Compagnia denominato "**BCC Vita Flex 5**", anch'esso collegato al contratto di assicurazione, secondo quanto meglio specificato nelle condizioni contrattuali di assicurazione.
Qualora, ai fini dello switch, il Fondo BCC Vita Flex 5 non fosse disponibile, lo switch verrà effettuato su di un altro fondo interno della Compagnia, con caratteristiche analoghe.

La Compagnia provvederà ad inviare al Contraente una comunicazione contenente le informazioni di dettaglio relative all'operazione, similarmente a quanto avviene nelle operazioni di cui al sub A.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dello switch automatico, nel periodo compreso tra il decimo giorno lavorativo successivo all'Evento di Discesa e la data di switch (che cadrà entro 60 giorni dal verificarsi dell'Evento di Discesa), come comunicata ai Contraenti, questi ultimi non potranno effettuare rispetto al contratto di assicurazione, e con riferimento alle quote detenute nel Fondo, le seguenti operazioni:
1) versamenti aggiuntivi;
2) switch volontari;
3) riscatti parziali volontari o riscatti totali.

Le operazioni sub A. e B. dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.

A seguito delle operazioni sub A. e B., il Fondo verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni sub A. e B. di cui al presente articolo.

Art. 3 – Nuovi Fondi interni
La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.
La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi interni.
Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Compagnia si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.

Art. 4 – Obiettivi del Fondo e Rischi
Obiettivi
Il doppio obiettivo della gestione finanziaria del Fondo è:

- incrementare il valore del capitale investito nel medio-lungo termine; e
- preservare l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione (il **Valore Quota Protetto**) attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti secondo quanto descritto al successivo Art. 5 (l'**Obiettivo di Protezione**).

L'Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni Data di Valorizzazione del Fondo (come definita al successivo art. 9) prevista contrattualmente.

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Compagnia ha sottoscritto uno specifico accordo con *BNP Paribas* (l'**Accordo di Protezione**) ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario della quota (il **Valore Quota**) scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, *BNP Paribas,* al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Compagnia l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell'Accordo di Protezione.

L'Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall'effettiva data di istituzione del Fondo e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.

L'Accordo di Protezione può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell'accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo:

- sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a *BNP Paribas*;
- modifiche dei parametri di rischio previsti nell'Accordo di Protezione;
- fusione del Fondo con altri Fondi interni della Compagnia;
- inadempimento di *BNP Paribas* o della Compagnia alle obbligazioni previste nell'Accordo di Protezione;
- assoggettamento di *BNP Paribas* o della Compagnia a procedure liquidative o concorsuali.

Nei casi di risoluzione anticipata sopra elencati e in quelli ulteriori indicati nell'Accordo di Protezione, *BNP Paribas* non corrisponderà alla Compagnia l'Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *Investment Grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di Protezione.
In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

L'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Compagnia del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione del capitale investito.

Rischi
In merito ai principali rischi associati all'investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.

Art. 5 – Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a. Data di istituzione del Fondo: 31/12/2020 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b. Categoria: Flessibile;
c. Valuta: euro.

Tipologie di attività
La Compagnia può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.

Le attività conferite al Fondo potranno essere investite nella Componente di Protezione e/o nella Componente di Performance sulla base della strategia di allocazione dinamica di seguito descritta, nelle seguenti tipologie di attivi:

A) la **Componente di Protezione**
- titoli di Stato a tasso fisso emessi o garantiti dalla Francia o dalla Germania, con una scadenza residua inferiore a tre mesi;
- OICR monetari (o assimilabili);
- strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi;
- liquidità.

B) la **Componente di Performance**
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
- titoli azionari;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari sottostanti conformi alla regolamentazione IVASS di riferimento;
- titoli strutturati e altri strumenti ibridi, conformi alla regolamentazione IVASS di riferimento;
- quote di fondi comuni di investimento, SICAV ed ETF (OICR) di qualunque tipologia (ivi inclusi quelli azionari, obbligazionari, multi-asset e flessibili) - esclusi i fondi riservati ed i fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo.

Criteri di investimento - Strategia di allocazione dinamica
Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché in OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.
Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall'IVASS.
La Compagnia ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile.

In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (c.d. *OICR "collegati"*).

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

Il Fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non collegato ad un parametro di riferimento (*Benchmark*), e persegue una politica d'investimento volta ad incrementare il valore del capitale investito ed a realizzare l'Obiettivo di Protezione.

La gestione del Fondo si basa su una strategia di allocazione dinamica tra la Componente di Performance e la Componente di Protezione, finalizzata al perseguimento dell'Obiettivo di Protezione.
In particolare, tanto più il valore unitario della quota si avvicina al Valore Quota Protetto, tanto più la strategia di gestione sarà maggiormente orientata ad investimenti nella Componente di Protezione, idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari.
L'esposizione ai mercati all'interno della Componente di Performance è di tipo flessibile, ovvero senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio è investito.
La Componente di Performance e la Componente di Protezione potranno singolarmente avere una quota residuale del Fondo oppure arrivare a costituire il 100% del valore del Fondo stesso.

La gestione si realizza applicando le strategie finanziarie di seguito descritte:

- la selezione, attraverso analisi discrezionali, di OICR azionari, obbligazionari, multi asset, flessibili e monetari (o assimilabili) con elevata qualità di gestione tra i principali asset manager internazionali, con l'obiettivo, tra gli altri, di assicurare una diversificazione per stile di gestione ed un'esposizione dinamica ai diversi fattori di rischio;
- un'asset allocation tattica definita dal Gestore combinando analisi di natura quantitativa e qualitativa in modo da generare una esposizione alle asset class e agli strumenti che le rappresentano coerente con gli obiettivi del fondo, compatibilmente con il livello di volatilità annua massima e l'Obiettivo di Protezione;
- il controllo della volatilità sugli attivi definiti nelle strategie precedenti, sulla base di una volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile pari al 9,00%.

Non sono previste distribuzioni di proventi, che verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo.

L'Evento di Discesa
Qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il Valore Quota scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (l'"**Evento di Discesa**"), secondo la seguente formula:

$$\frac{(ValoreQuota - ValoreQuotaProtetto)}{ValoreQuota} < 0{,}75\%$$

dove:

Valore Quota indica il valore unitario della quota che è pari al valore complessivo netto del Fondo (come di seguito definito) diviso per il numero di Quote in circolazione (NAV),

Valore Quota Protetto indica l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto a partire dalla data di istituzione del Fondo fino al giorno in cui il Valore Quota Protetto viene registrato,

la strategia di allocazione dinamica e la politica di investimento, sopra descritte, cesseranno di operare e la gestione sarà indirizzata esclusivamente al disinvestimento degli attivi presenti nel Fondo.
Il processo di liquidazione degli attivi avverrà entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'Evento di Discesa; entro i successivi 15 giorni lavorativi, *BNP Paribas* corrisponderà, salvo il soddisfacimento delle condizioni previste nell'Accordo di Protezione, in favore della Compagnia, l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale).

Trascorso il periodo di cui sopra, l'Accordo di Protezione si risolverà automaticamente e la Compagnia procederà a trasferire il patrimonio del Fondo verso il Fondo BCC Vita Flex 5, come meglio descritto al precedente Art. 2. La Compagnia eseguirà l'operazione di trasferimento automatico degli attivi entro 60 giorni dall'Evento di Discesa.
Per i dettagli sulle modalità di trasferimento delle Quote dal Fondo al Fondo Flex 5 si rinvia alle condizioni contrattuali di assicurazione.

Art. 6 – Gestione del Fondo
La Compagnia prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo a BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.
In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo restano predefiniti dalla Compagnia, mentre alcuni parametri di rischio relativi all'allocazione del patrimonio del Fondo vengono concordati tra la Compagnia e *BNP Paribas* a sensi dell'Accordo di Protezione.

Art. 7 – Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del valore netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della Quota.

a) Commissioni di Gestione – Commissione di Protezione

BCC Vita Strategia Protetta 80	
Tipologia	**Percentuale**
Commissioni di gestione (spettante alla Compagnia)	1,80% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo
Costo della protezione (spettante a *BNP Paribas*) **	0,28% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo
Commissioni di *overperformance*	Non previste

* La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa descritto all'Art. 5

** L'Accordo di Protezione prevede il pagamento di una commissione da parte della Compagnia in favore di *BNP Paribas.* Tale commissione non sarà prelevata dal Fondo qualora quest'ultimo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa o in caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione.
Nel caso in cui venga stipulato un nuovo Accordo di Protezione con altra controparte secondo quanto previsto all'Art. 4, la Compagnia informerà tempestivamente il Contraente dei relativi costi gravanti sul Fondo a titolo di commissioni.

b) Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:

Tipologia di costo degli OICR sottostanti	**Percentuale**
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR sottostanti
Commissioni di *overperformance*	Massimo 35% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi)

La Compagnia incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.

c) Ulteriori costi gravanti sul Fondo

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

I costi indicati sub a), b), c), sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del valore complessivo netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 9.

Art. 8 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo interno di cui al precedente Art. 7.
Il giorno di valorizzazione è il giovedì di ogni settimana. Il giorno di valorizzazione, oppure il primo giorno utile successivo qualora il giovedì coincida con un giorno non lavorativo, la Compagnia calcola il valore complessivo netto del Fondo interno conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo interno, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo interno sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale disponibile;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo interno vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo interno o, in sua mancanza, sulla base dell'ultimo valore della quota ufficiale disponibile;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- la liquidità è computata al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Compagnia potrà presumibilmente realizzarli;

– le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo interno, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.

Art. 9 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione
La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota del Fondo, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 8, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.
Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia www.bccvita.it.
Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad euro 5,00.
Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.

Art. 10 – Revisione contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 11 – Modifiche al presente Regolamento
La Compagnia si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest'ultimo.
È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI "BCC Vita Flex 5" e "BCC Vita Flex 10"

Art. 1 – Costituzione e denominazione dei Fondi interni
BCC Vita S.p.A. (la **Compagnia**) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, i Fondi Interni (singolarmente il **Fondo**) denominati:
- **BCC Vita Flex 5**
- **BCC Vita Flex 10**

Tali Fondi costituiscono patrimonio separato dalle altre attività della Compagnia.

Art. 2 – Fusione tra Fondi interni
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione.

Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
La Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 3 – Nuovi Fondi interni
La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.
La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi interni.
Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Compagnia si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.

Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento dei Fondi e Rischi
La Compagnia può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.
Ciascun Fondo presenta criteri di investimento diversi per composizione e per finalità.

BCC Vita Flex 5
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:

a) Data di istituzione del Fondo: 31/12/2020 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b) Categoria: Flessibile;
c) Valuta: euro;
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
   - titoli di Stato;
   - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
   - titoli azionari;
   - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
   - titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
   - quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito "OICR") - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
   - strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.

   Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti.
   Gli investimenti in categorie di attività di natura azionaria, incluse parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 40% del valore complessivo netto del Fondo.

   Il Fondo può investire l'intero portafoglio in categorie di attività di natura obbligazionaria o del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari o OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR flessibili di natura obbligazionaria.

   Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.
   Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche del Fondo stesso.

f) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall'IVASS.
   La Compagnia ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;
g) Lo stile di gestione è attivo e l'obiettivo del Fondo consiste nella crescita del capitale nel lungo termine. La gestione si realizza applicando le strategie finanziarie di seguito descritte:
   - la selezione, attraverso analisi discrezionali, di OICR azionari, obbligazionari, multi asset, flessibili e monetari (o assimilabili) con elevata qualità di gestione tra i principali asset manager internazionali, con l'obiettivo, tra gli altri, di assicurare una diversificazione per stile di gestione ed un'esposizione dinamica ai diversi fattori di rischio;
   - un'asset allocation tattica definita dal gestore mixando analisi di natura quantitativa e qualitativa in modo da generare una esposizione alle asset class e agli strumenti che le rappresentano coerente con gli obiettivi del fondo, compatibilmente con il livello di volatilità media annua attesa;
   - il controllo della volatilità sugli attivi definiti nelle strategie precedenti, sulla base di una volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile pari al 5,00%.
h) La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Compagnia di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 5,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri

oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un'analisi della politica di investimento del fondo stesso.
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo;

i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
j) La Compagnia determina settimanalmente il valore unitario della quota.

In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia *(c.d. OICR "collegati").*

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

La Compagnia prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo a BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.
In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Rischi
In merito ai principali rischi associati all'investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.

BCC Vita Flex 10
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:

a) Data di istituzione del Fondo: 31/12/2020 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b) Categoria: Flessibile;
c) Valuta: euro;
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
   - titoli di Stato;
   - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
   - titoli azionari;
   - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
   - titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
   - quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito "OICR") - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
   - strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.

   Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti.
   Gli investimenti in categorie di attività di natura azionaria, incluse parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 50% del valore complessivo netto del Fondo.

   Il Fondo può investire l'intero portafoglio in categorie di attività di natura obbligazionaria o del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari o OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR flessibili di natura obbligazionaria.

Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche del Fondo stesso.

f) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall'IVASS.
La Compagnia ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;
g) Lo stile di gestione è attivo e l'obiettivo del Fondo consiste nella crescita del capitale nel lungo termine. La gestione si realizza applicando le strategie finanziarie di seguito descritte:
   - la selezione, attraverso analisi discrezionali, di OICR azionari, obbligazionari, multi asset, flessibili e monetari (o assimilabili) con elevata qualità di gestione tra i principali asset manager internazionali, con l'obiettivo, tra gli altri, di assicurare una diversificazione per stile di gestione ed un'esposizione dinamica ai diversi fattori di rischio;
   - un'asset allocation tattica definita dal gestore mixando analisi di natura quantitativa e qualitativa in modo da generare una esposizione alle asset class e agli strumenti che le rappresentano coerente con gli obiettivi del fondo, compatibilmente con il livello di volatilità media annua attesa;
   - il controllo della volatilità sugli attivi definiti nelle strategie precedenti, sulla base di una volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile pari al 10,00%.
h) La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Compagnia di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 10,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un'analisi della politica di investimento del fondo stesso.
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo;
i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
j) La Compagnia determina settimanalmente il valore unitario della quota.

In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia *(c.d. OICR "collegati").*

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

La Compagnia prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo a BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.
In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Rischi
In merito ai principali rischi associati all'investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.

Art. 5 – Costi gravanti sui Fondi
Sui Fondi gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del valore netto di ciascun Fondo e di conseguenza del rispettivo valore unitario della Quota.

a) Commissioni di Gestione

BCC Vita Flex 5	
Tipologia	**Percentuale**
Commissioni di gestione	1,50% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di *overperformance*	Non previste
BCC Vita Flex 10	
Tipologia	**Percentuale**
Commissioni di gestione	1,90% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di *overperformance*	Non previste

b) Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:

Tipologia di costo degli OICR sottostanti	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR sottostanti
Commissioni di *overperformance*	Massimo 35% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi)

La Compagnia incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale di ciascun Fondo.

c) Ulteriori costi gravanti sul Fondo

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

I costi indicati sub a), b), c), sono imputati a ciascun Fondo con conseguente diminuzione del valore complessivo netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 7.

Art. 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo interno di cui al precedente Art. 5.

Il giorno di valorizzazione è il giovedì di ogni settimana. Il giorno di valorizzazione, oppure il primo giorno utile successivo qualora il giovedì coincida con un giorno non lavorativo, la Compagnia calcola il valore complessivo netto del Fondo interno conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita

di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo interno, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo interno sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale disponibile;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo interno vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo interno o, in sua mancanza, sulla base dell'ultimo valore della quota ufficiale disponibile;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- la liquidità è computata al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Compagnia potrà presumibilmente realizzarli;
- le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo interno, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.

Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione

La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il relativo patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.
Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia www.bccvita.it.
Alla data di costituzione di ciascun Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad euro 5,00.
Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del singolo Fondo.

Art. 8 – Revisione contabile del Fondo

La gestione di ciascun Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 9 – Modifiche al presente Regolamento

La Compagnia si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest'ultimo.

È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "BCC Vita Strategia Sostenibile"

Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno
BCC Vita S.p.A. (la **Compagnia**) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il Fondo Interno denominato **BCC Vita Strategia Sostenibile** (il **Fondo**).
Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Compagnia.

Art. 2 – Fusione tra Fondi interni
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione.

Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
La Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 3 – Nuovi Fondi interni
La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.
La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi interni.
Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Compagnia si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.

Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi
La Compagnia può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.

Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di istituzione del Fondo: 31/12/2020 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b) Categoria: Flessibile;
c) Valuta: euro;
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;

e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
   - titoli di Stato;
   - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
   - titoli azionari;
   - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
   - titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
   - quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito "OICR") - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
   - strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.

   Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti.
   Gli investimenti in categorie di attività di natura azionaria, incluse parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, possono essere effettuati per un controvalore fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo.

   Il Fondo può investire l'intero portafoglio in categorie di attività di natura obbligazionaria o del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari o OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR flessibili di natura obbligazionaria.

   Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.
   Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche del Fondo stesso.

f) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall'IVASS.
   La Compagnia ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;
g) Lo stile di gestione è di tipo attivo. Il fondo ha una gestione flessibile orientata all'individuazione di OICR che applichino criteri ESG (cd. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors").
   Le scelte di investimento si basano su analisi finanziarie di natura qualitativa e quantitativa che portano alla costruzione di un portafoglio diversificato composto da attivi di natura monetaria, obbligazionaria, azionaria e flessibile, selezionati integrando l'analisi finanziaria con considerazioni di tipo ambientale, sociale e di buon governo societario (ESG).
h) La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Compagnia di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 15,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un'analisi della politica di investimento del fondo stesso.
   L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo;
i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
j) La Compagnia determina settimanalmente il valore unitario della quota.

In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia *(c.d. OICR "collegati").*

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
La Compagnia prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo a BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.
In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Rischi
In merito ai principali rischi associati all'investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.

Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del valore netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della Quota.

a) Commissioni di Gestione

BCC Vita Strategia Sostenibile	
Tipologia	**Percentuale**
Commissioni di gestione	1,85% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di *overperformance*	Non previste

b) Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:

Tipologia di costo degli OICR sottostanti	**Percentuale**
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR sottostanti
Commissioni di *overperformance*	Massimo 35% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi)

La Compagnia incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.

c) Ulteriori costi gravanti sul Fondo
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

I costi indicati sub a), b), c), sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del valore complessivo netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 7.

Art. 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo interno di cui al precedente Art. 5.

Il giorno di valorizzazione è il giovedì di ogni settimana. Il giorno di valorizzazione, oppure il primo giorno utile successivo qualora il giovedì coincida con un giorno non lavorativo, la Compagnia calcola il valore complessivo netto del Fondo interno conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo interno, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo interno sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale disponibile;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo interno vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo interno o, in sua mancanza, sulla base dell'ultimo valore della quota ufficiale disponibile;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- la liquidità è computata al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Compagnia potrà presumibilmente realizzarli;
- le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo interno, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.

Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione

La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota del Fondo, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia www.bccvita.it.

Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad euro 5,00.

Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.

Art. 8 – Revisione contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 9 – Modifiche al presente Regolamento
La Compagnia si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest'ultimo.
È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

GLOSSARIO

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nei documenti che compongono il Set Informativo, con lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti.

Adeguata verifica della clientela

L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un'efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tale attività prevede i seguenti adempimenti:

a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
   - ❖ cliente (contraente) ed eventuale esecutore,
   - ❖ beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
   - ❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell'interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Allocazione

Ripartizione del capitale investito nella Gestione Separata e nei Fondi Interni/OICR collegati al presente contratto (c.d. sottostanti finanziari), sulla base dei quali viene determinato il Capitale Complessivo.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Aree geografiche

Area Euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.
Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Nord America: Canada e Stati Uniti d'America.
Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore.
Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad Investment Grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark

Con il termine benchmark in materia di investimento si indica un parametro oggettivo di riferimento per confrontare le performance di portafoglio (vedi anche

	la gestione di un fondo) rispetto all'andamento del mercato, e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.
Capitale investito	Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il premio versato e i costi di caricamento, nonché, ove presenti gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale maturato	Capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.
Carenza	Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l'evento Assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia corrisponderà la prestazione in forma ridotta.
Categoria	Classe in cui viene collocato il Fondo Interno/OICR a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
Cessione, pegno, vincolo	Condizioni per cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate.
Classe	Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
Commissioni di gestione	Compensi pagati all'impresa di assicurazione mediate addebito diretto sul patrimonio (per il Fondo Interno) ovvero mediante cancellazione di quote assegnate al contratto (per l'OICR) per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance)	Commissioni riconosciute al gestore del Fondo Interno/OICR per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del Fondo Interno/OICR in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR con gestione "*a benchmark*" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo interno/OICR e quello del *benchmark*.
Compagnia	Vedi "Società".
Composizione del Fondo	Informazione sulle attività di investimento del Fondo Interno/OICR relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Composizione della Gestione separata	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Comunicazione in caso di perdite	Comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Condizioni di Assicurazione (o di polizza)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento	Il consolidamento annuo della prestazione è il meccanismo in base al quale il rendimento realizzato secondo la periodicità stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal cliente.
CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto (di assicurazione sulla vita)	Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Controvalore delle Quote	L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle Quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Costi (o spese)	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Costi di caricamento	Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.
Costi delle coperture assicurative	Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.
Costo per trasferimenti (switch)	Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le Quote detenute in base al contratto ad altro Fondo Interno/OICR o alla Gestione Interna Separata secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.
Data di valorizzazione	Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della Quota del Fondo Interno stesso.
Decorrenza del contratto	Momento in cui il contratto produce gli effetti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Destinazione dei proventi	Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Detraibilità fiscale (del premio versato)	Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali	Informazioni fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione.
Diritto proprio (del Beneficiario)	Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Documento unico di rendicontazione annuale	Documento con il quale la Compagnia fornisce al Contraente il riepilogo annuale: − dell'importo dei costi e degli oneri a carico nell'anno di riferimento, con specifica indicazione della parte connessa al costo della distribuzione, nonché della relativa illustrazione con cui viene mostrato l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e; − dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre: il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diversi, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
Durata contrattuale	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni/Limitazioni	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Età assicurativa	L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
FATCA	Il *Foreign Account Tax Compliance Act* è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all'accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
Fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari)	Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A

	seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo armonizzato	Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge comunitaria ad una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
Fondo Interno	Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in Quote (unit) del Fondo Interno stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo Interno/OICR protetto	Fondi nei quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito o parte di esso, senza con ciò dar luogo ad una vera e propria garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo prestata dalla società.
Fusione di fondi	Operazione che prevede la fusione di due o più fondi interni/OICR tra loro.
Gestione separata (o speciale)	Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.
Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
IVASS (ex ISVAP)	L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".
Liquidazione	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.
Mercati regolamentati	Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. N. 58/98.
Modulo di polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
OICR	Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura

	dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.
Opzione da capitale in rendita vitalizia	Nell'ambito delle polizze vita è la clausola che consente la conversione del capitale da liquidare in una rendita vitalizia pagabile periodicamente per l'intera durata rimanente della vita dell'Assicurato.
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	Conversione del capitale da liquidare in una rendita vitalizia pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile	Conversione del capitale da liquidare in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.
Overperformance	Soglia di rendimento del Fondo Interno/OICR o della Gestione Separata a cui è collegato il contratto oltre la quale la Compagnia può trattenere una parte dei rendimenti come costi.
Periodo di osservazione	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio, dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Plusvalenza	Incremento del valore di un'attività finanziaria rispetto al suo precedente valore.
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso morte (o in caso di decesso)	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato.
Polizza con partecipazione agli utili	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
Polizza di assicurazione sulla vita	Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza rivalutabile	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
Polizza unit-linked	Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un Fondo di investimento Interno o di un OICR.
Premio aggiuntivo	Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio di riferimento	Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.
Premio unico	Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.
Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione a scadenza	Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurativa alla scadenza contrattuale.
Prestazione minima garantita	Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.
Prestazioni programmate	Prestazione periodica di ammontare predeterminato, a titolo di riscatto parziale programmato prelevato dal Capitale Complessivo.
Profilo Millennials	Profilo a cui si può accedere solamente qualora vi sia coincidenza tra Contraente e Assicurato e l'età del soggetto, al momento della sottoscrizione del contratto, sia inferiore a 35 anni.
Prospetto annuale della composizione della gestione separata	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Quietanza	Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario in caso di accredito alla Società, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Quota	Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno/OICR è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.
Rating o merito creditizio	È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa privata) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Tale valutazione viene espressa da alcune agenzie internazionali indipendenti, che assegnano rating più elevati agli emittenti che offrono alte garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto Investment Grade.
Recesso (o ripensamento)	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regime di capitalizzazione composta	Modalità di calcolo nel quale gli interessi relativi a ogni periodo di capitalizzazione non vengono scorporati dal capitale, ma producono essi stessi ulteriori interessi.
Regolamento del Fondo	L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano il Fondo d'investimento Interno/OICR, e che includono informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli

organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Rilevanza degli investimenti

Termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione.

Definizione	**Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del fondo**
Principale	Maggiore del 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	Minore del 10%

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

In base alle statistiche su età, sesso, provenienza sociale e geografica si determina il rischio demografico, ovvero la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione.
Il rischio demografico si verifica sia nel caso in cui la durata della vita dell'assicurato sia inferiore alla media statistica (rischio premorienza), sia nel caso in cui sia superiore (rischio longevità).

Rischio di base

Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni.

Rischio di cambio

Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.

Rischio di credito (o di controparte)	Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.
Rischio di interesse	Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.
Rischio di liquidità	Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore
Rischio di mercato	Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
Rischio di prezzo	Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
Rischio finanziario	Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Rivalutazione	Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Set Informativo	L'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa, composto da: − il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID); − il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP); − le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario; − il modulo di polizza.
SICAV	Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
Sinistro	Verificarsi dell'evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di gestione del risparmio (SGR)	Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Società di revisione	Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Sostituto d'imposta	Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Strumento derivato	Strumento finanziario (o attività finanziaria) il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante: dipende, pertanto, da altre variabili sottostanti, spesso rappresentate dal prezzo di strumenti finanziari negoziabili. Rientrano in questa categoria strumenti finanziari quali ad esempio le opzioni, i futures e gli swaps.
Switch	Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro Fondo Interno/OICR o alla Gestione Interna Separata una parte o la totalità delle Quote investite in un determinato Fondo Interno/OICR e attribuite al contratto.
Tasso minimo garantito	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurative. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurative iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Testa reversionaria	Termine legale che indica la "seconda testa", cioè la persona sopravvivente all'Assicurato designata dal Contraente per la corresponsione di una rendita vitalizia di tipo reversibile.
Tipologia di gestione del Fondo Interno/OICR	La tipologia di gestione del Fondo Interno/OICR dipende dalla politica di investimento che lo caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a *benchmark*" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a *benchmark*" per i fondi interni/OICR la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni/OICR la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.
Valore complessivo del Fondo	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno/OICR (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore unitario della Quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data.

Valorizzazione della Quota	Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
Volatilità	Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

"BCC VITA – Unica Accumulo"

Contratto di Assicurazione mista a premi unici ricorrenti e premi unici aggiuntivi con prestazioni legate al valore di quote di Fondi Interni e al rendimento di una Gestione Separata e con prestazione addizionale per il caso di morte
Codice Tariffa 7009R

Polizza n. x.xxx.xxx — Banca di Credito Cooperativo: ABI: xxxxx – CAB: xxxxx

ASSICURATO

Cognome Nome:
Data di nascita: — Codice Fiscale:
Luogo di nascita: — Prov: — Sesso: x

CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE (*)

Cognome Nome/Ragione Sociale:
Data di nascita: — C. F./P. IVA:
Luogo di nascita: — Prov: — Sesso: x
Residenza/Sede Legale: — Prov:

Leg. Rappr.: — C. F.:
Data di nascita: — Sesso: x
Tipo Documento: — Numero Documento:
Data del rilascio: - Data di scadenza: — Rilasciato da:
Luogo:
(*) ai sensi della Legge 231/2007

DATI DI POLIZZA:

Data di decorrenza: — Data di scadenza: — Durata:___anni
Età:

Tipo premio: UNICO RICORRENTE — Frazionamento:

	Importo netto:	Cifra fissa:	Importo Totale:
Premio di perfezionamento:	€	€	€
Premi Successivi:	€	€	€

Totale versamento Annuale: €

Costi sul premio: 2,00% al netto della cifra fissa

Garanzie: secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione all'Art. 1 "Prestazioni assicurative".
Limitazioni: si rimanda all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione "Rischio morte – Limitazioni della garanzia e carenze".

ALLOCAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Profilo Investimento			
Componente sottostante	☐ Profilo Millennials	☐ Allocazione Life-Cycle (allocazione iniziale)	☐ Profilo Self
Gestione Separata BCC VITA FUTURO	20%	XX%	Minimo 10% Massimo 50%
Fondo Interno BCC Vita Flex 5	0%	XX%	Massimo 90%
Fondo Interno BCC Vita Flex 10	80%	XX%	Massimo 90%
Fondo Interno BCC Vita Strategia Sostenibile	0%	0%	Massimo 90%
Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80	0%	0%	Massimo 90%

Fac-Simile

BCC Vita S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia - Pec bccvita@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 02 46 62 75 - Cap. Soc. Euro 62.000.000,00 i.v. - C. F. e Iscr. Reg. Imp di MI n. 06868981009 - REA del C.C.I.AA. di Milano n. 1714097 - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596330230 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 26 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00143 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAPn. 2091 del 29/05/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7/06/2002.
www.bccvita.it

Il Premio versato, al netto dei costi di cui all'Art. 8 a) delle Condizioni di Assicurazione, verrà investito come di seguito indicato:

Componente sottostante Profilo	Importo investito (€)
Gestione Separata BCC VITA FUTURO	€
Fondo Interno BCC Vita Flex 5	€
Fondo Interno BCC Vita Flex 10	€
Fondo Interno BCC Vita Strategia Sostenibile	€
Fondo Interno BCC Vita Strategia Protetta 80	€

OPZIONI

- Opzione Take Profit: Sì ☐ No ☐

  Fondi Interni di applicazione
  - ☐ *BCC VITA FLEX 5*
  - ☐ *BCC VITA FLEX 10*
  - ☐ *BCC VITA STRATEGIA SOSTENIBILE*
  - ☐ *BCC VITA STRATEGIA PROTETTA 80*

- Opzione Protezione: Sì ☐ No ☐

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO – Dichiarazione di Buono Stato di Salute

L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sullo stato di buona salute? Sì ☐ No ☐

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di salute, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate. In ogni caso l'Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica che certifichi l'effettivo stato di salute (ogni eventuale onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato).

Il sottoscritto Assicurato dichiara:

(*) di godere attualmente di un buono stato di salute;
(*) di non essere mai stato ricoverato negli ultimi cinque anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale;
(*) di non aver consultato medici specialisti negli ultimi sei mesi al di fuori di semplici controlli di routine;
(*) di non essere esposto a rischi particolari a causa della professione svolta;
(*) di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali la Compagnia ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.

Nel caso in cui l'Assicurato non sottoscriva la dichiarazione sullo stato di salute, il capitale in caso di morte dell'Assicurato sarà determinato come previsto all'Art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione, considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età previsti dalla Tabella A, indipendentemente dall'età dell'Assicurato. In ogni caso la mancata sottoscrizione non pregiudica la conclusione del contratto.

Data Firma dell'Assicurato_____

PRESTAZIONI

Il presente contratto garantisce, in caso di VITA dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari designati in caso di vita di un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione; in caso di DECESSO dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati in caso di decesso un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

BENEFICIARI

In caso di vita: si rimanda all'Appendice Beneficiari

In caso di morte: si rimanda all'Appendice Beneficiari

VERSAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente, quale intestatario del C/C n. presso la Banca di Credito Cooperativo, ABI - CAB , autorizza la Compagnia a richiedere alla Banca l'addebito del premio sul conto alla firma di questo contratto e autorizza la Banca a procedere con tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da BCC Vita S.p.A..
Il pagamento del premio è condizione essenziale per l'efficacia del contratto.
Si rimanda alla compilazione dello specifico mandato per addebito diretto SEPA – SDD.

Il Contraente _____

Fac simile

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.
Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 02 21072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante salvo l'obbligo della Compagnia a rimborsare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all'Art. 12 a) delle Condizioni di Assicurazione,
- la parte di premio investita nella Gestione Separata,
- i costi gravanti sul premio di cui all'Art. 8 a) delle Condizioni di Assicurazione.

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

DICHIARAZIONI

Il Contraente *dichiara* di aver ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione del presente documento di polizza:

- **del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori ("KID");**
- **del DIP Aggiuntivo;**
- **delle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario;**
- **dell'informativa precontrattuale contente le informazioni sull'Intermediario e sulle regole che è tenuto a seguire nei confronti dei Clienti, sui potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del Cliente, sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita qualora prevista e sulle remunerazioni percepite (Documenti predisposti e rilasciati dall'Intermediario).**

Il Contraente, essendo stato avvertito prima della sottoscrizione del presente documento di polizza della possibilità di ricevere KID e Set Informativo in modalità non cartacea o in modalità cartacea, ha scelto la modalità:

☐ **NON CARTACEA**
(consegna su supporto durevole di tipo informatico tramite invio all'indirizzo e-mail xxxxxx@xxxx.xx)

☐ **CARTACEA**

Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente all'Intermediario copia cartacea della documentazione.

Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso l'Intermediario.

Il Contraente _____

Il Contraente, essendo stato informato prima della sottoscrizione del presente documento di polizza della possibilità di richiedere che le comunicazioni contrattuali previste dalla normativa vigente o comunque correlate al presente contratto gli vengano trasmesse in modalità non cartacea o cartacea, ha scelto la modalità:

☐ **NON CARTACEA**
(consegna su supporto durevole di tipo informatico tramite invio all'indirizzo e-mail xxxxxx@xxxx.xx)

☐ **CARTACEA**

Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare in ogni momento il consenso in precedenza espresso o di modificare l'indirizzo e-mail fornito inizialmente.

Il Contraente ha espresso il consenso alla modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui sopra:

☐ **LIMITATAMENTE A QUESTO CONTRATTO**

☐ **PER TUTTI GLI EVENTUALI SUCCESSIVI CONTRATTI STIPULATI CON LA MEDESIMA COMPAGNIA**

Il Contraente _____

fac-simile

L'Assicurato dichiara di prestare il proprio consenso, ai fini di quanto previsto dall'Art. 1919 del Cod. Civ., all'assicurazione sulla propria vita di cui al presente contratto.

L'Assicurato_____

Milano, _____

Per l'identificazione di Contraente/Assicurato/Legale Rappresentante

_____

Timbro e firma della Banca

BCC Vita S.p.A.
Il Rappresentante Legale
Marco Passafiume Alfieri

Fac-Simile

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

1. Titolare del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è BCC Vita S.p.A., con sede legale in (20143) Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1 di seguito anche la "Società" o il "Titolare", Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. – Trieste – Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n.026.

2. Responsabile della Protezione dei dati personali

La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@cattolicaassicurazioni.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.

3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico – finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, "Dati particolari"); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito "Dati giudiziari"), in presenza di una previsione normativa o di un'indicazione dell'Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente.
I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d'informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg. UE.

4. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

a) Finalità Assicurativa

I. **Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali** (come ad esempio la verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, la liquidazione delle prestazioni, etc.) **e dei relativi adempimenti normativi** (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all'Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).
In relazione a tali finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l'adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;

II. **Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.**
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti;

III. **Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria.**
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;

IV. **Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili.**
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;

V. **Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa**[1] **per la gestione del rischio assicurato.**
La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.

***

[1] Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.

Fac-simile

Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V pertanto, l'eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

b) Invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, c.d. "soft spam".

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella promozione via e-mail di prodotti o servizi analoghi rispetto agli acquisti dell'interessato a norma dell'art. 130, comma 4 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. (cd. "soft spam"), comunicazioni che verranno inviate all'indirizzo e-mail fornito dal cliente in sede di stipula della polizza.

Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e resta fermo il suo diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento, agevolmente e gratuitamente, coi modi indicati nella sezione "Diritti dell'interessato" della presente informativa e/o con quelli indicati all'interno delle comunicazioni commerciali che Le saranno di volta in volta inviate.

c) Finalità di marketing effettuata dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto[2], consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente.

d) Finalità di marketing per conto di terzi, effettuato dal Titolare, (con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto), mediante l'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di tali soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive, servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, servizi sociosanitari, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia).

e) Finalità di comunicazione dei Suoi dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza, nonché a soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate alla lettera e) **per loro fini di marketing**. Detti soggetti Le rilasceranno, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata informativa.

***

In riferimento alle finalità indicate dalla lettera c) alla lettera e), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. a) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

5. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

- il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
- soggetti terzi[3] coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

I soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l'estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo privacy@cattolicaassicurazioni.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo dpo@cattolicaassicurazioni.it.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

Pre-stampa

[2] Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.

[3] Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa"(vedi nota 1), nonchè società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi., ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali

6. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antiriciclaggio.

7. Trasferimento dei Dati all'estero

Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea[4] oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.

È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo privacy@cattolicaassicurazioni.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo dpo@cattolicaassicurazioni.it.

8. Tempi di conservazione dei dati personali

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile.

In particolare, i dati personali trattati per le finalità assicurative indicate alla lettera a) del precedente paragrafo 4 saranno conservati di regola per un massimo di 10 anni decorrenti dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto e comunque non oltre 24 mesi da tale termine in caso di soft spam (lettera b)).

In caso di dati relativi alla liquidazione della prestazione gli stessi saranno conservati per 5 anni dalla data della eliminazione del sinistro senza pagamento, o dalla data del pagamento di tutti gli importi dovuti.

I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), d), e) del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.

In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo dpo@cattolicaassicurazioni.it, oppure al Titolare del trattamento all'indirizzo privacy@cattolicaassicurazioni.it.

Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

a) il diritto di revoca del consenso prestato;
b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica

[4] la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all'art. 49 Reg. UE, per esempio con il consenso informato dell'interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

Fac-simile

dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;

f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;

g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;

h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, https://www.garanteprivacy.it).

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

Il Titolare l.r.p.t.

Fac-Simile

Cognome e Nome del Contraente: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prestazione del consenso riferita al Contraente

Presa visione dell'informativa sopra riportata:

☐ **CONSENTO** ☐ **NON CONSENTO**
al trattamento dei dati particolari (stato di salute) **per le finalità relative all'attività assicurativa** (quali indicate al punto 4. lett. a)), da parte del Titolare;

in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale

☐ **CONSENTO** ☐ **NON CONSENTO**
al trattamento dei dati personali per **finalità di marketing effettuata dal Titolare** (quali indicate al punto 4. lett. c));

il consenso è **facoltativo**;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

☐ **CONSENTO** ☐ **NON CONSENTO**
al trattamento dei dati personali **per finalità di marketing per conto terzi** (quali indicate al punto 4. lett. d));

il consenso è **facoltativo**;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

☐ **CONSENTO** ☐ **NON CONSENTO**
alla comunicazione dei dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza nonché a soggetti terzi per proprie finalità di marketing (quali indicate al punto 4. lett. e));

il consenso è **facoltativo**;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

☐ **Dichiaro di oppormi all'invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, c.d. "soft spam"** (quali indicate al punto 4. lett. b)).

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà.

Luogo e data _____

Nome e Cognome_____

Firma del Contraente _____

Fac-simile

Direzione Generale
Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano
telefono 02 466275 - fax 02 89078949
www.bccvita.it
e-mail: customercare@bccvita.bcc.it

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

Codice Modello n. 7009R - Ultimo aggiornamento: 01/06/2022